



SERVIZIO
SANITARIO
REGIONALE



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
COSENZA



REGIONE CALABRIA

*Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie*

REGOLAMENTO

Per la protezione dei dati personali

(Regolamento Europeo 679/2016, D.Lgs 196/2003 modificato dal D.Lgs 101/2018)



INDICE

INTRODUZIONE	pag. 3
<u>CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI</u>	
Art.1 - Oggetto e finalità	pag. 4
Art.2 – Definizioni	pag. 4
Art.3 - I dati trattati dall’ASP di Cosenza	pag. 6
<u>CAPO II – PRINCIPI</u>	
Art.4 – Principi da applicare al trattamento dei dati personali	pag. 7
Art.5 – Liceità del trattamento	pag. 7
Art.6 – L’esercizio del trattamento dei dati personali	pag. 9
Art.7 – Il trattamento dei dati particolari e giudiziari	pag. 9
Art.8 – Il trattamento dei dati del personale dell’azienda	pag. 11
<u>CAPO III – L’ORGANIGRAMMA PRIVACY E LE SUE FUNZIONI</u>	
Art.9 – I soggetti autorizzati al trattamento dei dati	pag. 12
Art.10 – Il Titolare del Trattamento	pag. 12
Art.11 – Gli Autorizzati per designazione al Trattamento dei dati personali	pag. 12
Art.12 – I compiti degli Autorizzati per designazione al trattamento	pag. 15
Art.13 – Disposizioni di collaborazione tra il Responsabile della Protezione dei Dati e gli Autorizzati per designazione al Trattamento	pag. 16
Art.14 – I Delegati al Trattamento dei dati	pag. 17
Art.15 - Figure particolari di Collaboratori	pag. 17
Art.16 - I Responsabili del Trattamento ai sensi dell’art. 28 Regolamento Europeo	pag. 18
Art.17 – Il Responsabile della Protezione dei Dati o Data Protection Officer (DPO)	pag. 19
Art.18 - Gli Amministratori di Sistema	pag. 20
<u>CAPO IV - ADEMPIMENTI</u>	
Art.19 - I registri delle attività di trattamento –Art. 30 Regol. Europeo	pag. 21
Art.20 –La valutazione d’impatto sulla protezione dei dati– Art. 35 Reg. Europeo	pag. 22
Art.21 – La consultazione preventiva- Art. 36 Regol. Europeo	pag. 22
Art.22 – L’ informativa sulla protezione dei dati personali- Artt. 13-14 Reg. Europeo	pag. 22
Art.23 – Il consenso al trattamento dei dati	pag. 24
Art.24 – La comunicazione dei dati sanitari all’interessato	pag. 25
Art.25 – Comunicazioni e notizie sullo stato di salute degli utenti	pag. 25
Art.26 – L’accesso alle liste di attesa	pag. 26
Art.27 – Le procedure organizzative e logistiche a tutela della riservatezza in ambiente sanitario	pag. 26
<u>CAPO V – PRIVACY E TRASPARENZA</u>	
Art.28 – Pubblicità degli atti e diritto alla riservatezza	pag. 27

Art. 29 – Diritto di accesso alla documentazione e riservatezza	pag. 27
Art.30 – Rinvio a previsioni di normativa speciale	pag. 28
Art.31 – L’accesso alla cartella clinica	pag. 28
Art.32 – Notizie sul ricovero in ospedale	pag. 30
Art.33 – Ritiro dei referti o altra documentazione contenente dati sanitari	pag. 30
Art.34 – Invio referti a medici di medicina generale/pediatri di libera scelta	pag. 30
Art.35 – Videosorveglianza	pag. 31

CAPO VI – I DIRITTI DELL’INTERESSATO

Art.36 – I diritti dell’interessato	pag. 31
Art.37 – Modalità di esercizio dei diritti dell’interessato- Art. 15-22 Reg. Europeo	pag. 33
Art.38 – Indagini difensive	pag. 34

CAPO VII- ULTERIORI ADEMPIMENTI

Art.39 – Formazione del personale	pag. 34
Art.40 – Misure di sicurezza	pag. 34
Art.41 – Modulistica	pag. 35

CAPO VIII – RESPONSABILITA’

Art.42 – Responsabilità in caso di violazione delle disposizioni in materia di privacy	pag. 35
Art.43 - Comunicazione di una violazione dei dati personali (art.33 - 34 Regolamento UE 2016/679 - Data Breach)	pag. 35

NORME FINALI

Art.44 – Refertazione on-line. Fascicolo sanitario elettronico e Dossier Sanitario Elettronico	pag. 36
Art. 45 - Norma finale	pag. 36

INTRODUZIONE

I PRINCIPI DI TUTELA DELLA PRIVACY

Lo scopo della legge sulla privacy è quello di tutelare la riservatezza delle persone tramite la protezione dei suoi dati, tanto al fine di evitare che un uso non corretto di essi possa danneggiare o ledere le libertà fondamentali e la dignità personale di ognuno. Ciò è ancora più evidente nella realtà di un'Azienda Sanitaria che tratta quotidianamente una pluralità di dati di estrema delicatezza, riguardanti il più delle volte la salute delle persone.

Riconosciuto dall'art. 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea come un diritto fondamentale dell'individuo, il diritto alla protezione dei dati è oggi tutelato, in particolare, dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati che abroga la direttiva 95/46/CE, oltre che da vari altri atti normativi italiani e internazionali e dal Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196), adeguato alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 tramite il D.Lgs 10 agosto 2018, n. 101.

Il Regolamento (UE) 2016/679 (c.d. GDPR) rafforza i diritti degli interessati (artt. 15-22) già previsti dal Codice italiano della riservatezza del 2003, e ne prevede di nuovi.

In particolare sono riconosciuti ai cittadini:

- il diritto di essere informato in modo trasparente, leale e dinamico sui trattamenti effettuati sui suoi dati;
- il diritto di accesso ai dati cioè il diritto di conoscere quali dati personali relativi all'interessato il titolare sta trattando e con quali finalità;
- il diritto di rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano e di integrazione dei dati incompleti;
- il diritto alla cancellazione anche detto "diritto all'oblio" che consente all'interessato il diritto di ottenere la cancellazione dei propri dati personali;
- il diritto di limitazione di trattamento in caso di dati non esatti o trattati illecitamente;
- il diritto di portabilità dei dati;
- il diritto di opposizione;
- il diritto di comunicazione delle violazioni dei dati personali;
- il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo ex art. 77 GPDR e art. 141 Codice Privacy, come novellato dal D.Lgs. 101 del 2018.

Ogni trattamento di dati personali deve avvenire nel rispetto dei principi fissati dall'art.5 del Regolamento (UE) 2016/679, ovvero:

- liceità, correttezza e trasparenza del trattamento, nei confronti dell'interessato;
- limitazione della finalità del trattamento, compreso l'obbligo di assicurare che eventuali trattamenti successivi non siano incompatibili con le finalità della raccolta dei dati;
- minimizzazione dei dati: ossia, i dati devono essere adeguati pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità del trattamento;
- esattezza e aggiornamento dei dati, compresa la tempestiva cancellazione dei dati che risultino inesatti rispetto alle finalità del trattamento;
- limitazione della conservazione: ossia, è necessario provvedere alla conservazione dei dati per un tempo non superiore a quello necessario rispetto agli scopi per i quali è stato effettuato il trattamento;

- integrità e riservatezza: occorre garantire la sicurezza adeguata dei dati personali oggetto del trattamento.

Il Regolamento (articolo 5, paragrafo 2) richiede al titolare di rispettare tutti questi principi e di essere “in grado di provarlo”. Questo è il principio detto di “responsabilizzazione” (o accountability) che viene poi esplicitato ulteriormente dall’articolo 24, paragrafo 1, del Regolamento, dove si afferma che “il titolare mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente al presente Regolamento”.

Ai titolari e responsabili di trattamento viene inoltre richiesta la tenuta e l’aggiornamento del Registro delle attività di Trattamento, i cui contenuti sono indicati nell’art. 30 GDPR. Si tratta di uno strumento fondamentale allo scopo di disporre di un quadro aggiornato dei trattamenti in essere all’interno di una azienda o di un soggetto pubblico, indispensabile per ogni valutazione e analisi del rischio che deve essere esibito su richiesta al Garante.

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e finalità

Il presente Regolamento stabilisce le norme riguardanti la tutela delle persone in ordine al trattamento dei dati personali, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003) alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679.

L’ASP di Cosenza, anche in considerazione dell’estrema delicatezza dei dati personali che correntemente tratta, della loro molteplicità e della numerosità dei soggetti che necessariamente devono trattarli, adotta misure capaci di assicurare e documentare che il trattamento dei dati personali venga effettuato con modalità tali da preservarne l’integrità e la confidenzialità, nel rispetto delle adeguate misure di sicurezza. Tutto questo prevedendo, non solo l’introduzione di nuove figure soggettive e professionali che dovranno presidiare i processi organizzativi interni per garantire un corretto trattamento dei dati personali, tra cui la figura del Responsabile della Protezione dei dati personali (DPO), ma altresì attraverso l’adozione di nuove misure tecniche e organizzative volte a garantire l’integrità e la riservatezza dei dati, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento, la verifica e la valutazione dell’efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento, nonché promuovendo e sostenendo, al suo interno, ogni strumento di sensibilizzazione che possa consolidare il pieno rispetto del diritto alla riservatezza e migliorare la qualità del servizio offerto agli utenti. A tale riguardo, uno degli strumenti essenziali di sensibilizzazione è l’attività formativa del personale aziendale e l’attività informativa diretta a tutti coloro che hanno rapporti con l’Azienda.

Art. 2 – Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per

- 1) **Dati personali**: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (“interessato”); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale (art. 4, punto 1 - GDPR).

- 2) **Dati genetici**: i dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di una persona fisica che forniscono informazioni univoche sulla fisiologia o sulla salute di detta persona fisica, e che risultano in particolare dall'analisi di un campione biologico della persona fisica in questione;
- 3) **Dati biometrici**: i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine facciale o i dati dattiloscopici;
- 4) **Dati relativi alla salute**: i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute;
- 5) **Trattamento**: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione (art. 4, punto 2 - GDPR).
- 6) **Consenso dell'interessato**: qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell'interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento;
- 7) **Limitazione di trattamento**: il contrassegno dei dati personali conservati con l'obiettivo di limitarne il trattamento in futuro;
- 8) **Profilazione**: qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica;
- 9) **Minimizzazione**: la limitazione dell'attività di raccolta e trattamento solo alle informazioni strettamente necessarie all'attività che l'azienda deve svolgere;
- 10) **Pseudonimizzazione**: il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile;
- 11) **Archivio**: qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili secondo criteri determinati, indipendentemente dal fatto che tale insieme sia digitalizzato o meno, centralizzato, decentralizzato o ripartito in modo funzionale o geografico (art. 4, punto 6 - GDPR).
- 12) **Titolare del trattamento**: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri (art. 4, punto 7 - GDPR).
- 13) **Referente privacy**: la persona fisica (direttamente o indirettamente) afferente ad un'azienda sanitaria che operativamente si occupa delle policy di privacy, propone la stesura dei regolamenti sulla privacy e sul trattamento dati ed effettua e valuta controlli sugli stessi. Nelle aziende si è talvolta chiamato come coordinatore privacy o responsabile privacy.
- 14) **Data Protection Officer**: la persona fisica individuata come Responsabile della protezione dei dati personali ai sensi del GDPR (in particolare artt. 37, 38, 39).
- 15) **Delegato al trattamento**: la persona fisica che, secondo l'organizzazione aziendale, ricopre un ruolo gestionale e di responsabilità all'interno dell'azienda sanitaria che determina specifiche modalità organizzative rispetto ad uno o più trattamenti.

- 16) **Incaricato per designazione**: la persona fisica autorizzata a compiere operazioni di trattamento sotto la diretta autorità del Titolare e/o Responsabile designato del trattamento e/o Delegato del trattamento dei dati personali.
- 17) **Responsabile del trattamento**: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento (art. 4, punto 8 - GDPR).
- 18) **Destinatario**: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o un altro organismo che riceve comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di terzi;
- 19) **Registro delle attività di trattamento**: ogni titolare del trattamento e, se del caso, il suo rappresentante tengono un registro delle attività di trattamento svolte sotto la propria responsabilità. Tale registro contiene tutte le informazioni elencate nell' art. 30 del GDPR.
- 20) **Violazione dei dati personali (c.d. Data Breach)**: la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati (art. 4, punto 12- GDPR).

Art. 3 - I dati trattati dall'ASP di Cosenza

L'ASP di Cosenza, nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali tratta dati di tipo personale e particolare relativi a:

- utenti, assistiti, pazienti e loro familiari e/o accompagnatori;
- personale sanitario, amministrativo, tecnico e professionale della dirigenza e del comparto in rapporto di dipendenza, convenzione o collaborazione;
- soggetti che per motivi di studio, tirocinio, consulenza, stage o volontariato frequentano le strutture dell'Azienda ed effettuano trattamento di dati personali;
- clienti e imprese che intrattengono rapporti con l'Azienda per l'approvvigionamento di beni e servizi o per l'esecuzione di opere edilizie e interventi di manutenzione;
- personale e imprese partecipanti a bandi, gare e selezioni.

Tutti i dati personali vengono trattati dal personale aziendale nel rispetto del segreto professionale, del segreto d'ufficio e dei diritti e delle libertà fondamentali di ogni persona fisica o giuridica, nonché della libertà individuale, con particolare riferimento alla riservatezza, secondo i principi della normativa privacy.

La protezione dei dati si applica sia al trattamento automatizzato che al trattamento manuale dei dati personali, se i dati personali sono contenuti o destinati a essere contenuti in un archivio.

Quanto alle “categorie particolari di dati personali” e ai “dati personali relativi a condanne penali e reati” gli stessi saranno trattati secondo le rigorose espresse disposizioni contenute rispettivamente nell' art. 9 e 10 GDPR.

CAPO II - PRINCIPI

Art. 4 - Principi da applicare al trattamento dei dati personali

I dati personali di cui viene a conoscenza l'ASP di Cosenza nell'esercizio della sua attività istituzionale sono:

- trattati in modo lecito, corretto e in modo tale che risultino trasparenti per gli interessati le modalità con cui sono raccolti, utilizzati o altrimenti trattati (liceità, correttezza e trasparenza);

- raccolti per finalità determinate, esplicite, legittime e precisate al momento della raccolta di detti dati personali e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità; un ulteriore trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è considerato incompatibile con le finalità iniziali;
- adeguati, pertinenti e non eccedenti cioè limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario per le finalità del loro trattamento. Al riguardo l'ASP di Cosenza assicura che il periodo di conservazione dei dati personali sia limitato al minimo necessario. I dati personali sono trattati solo se la finalità del trattamento non è ragionevolmente conseguibile con altri mezzi. Onde assicurare che i dati personali non siano conservati più a lungo del necessario, l'ASP di Cosenza stabilisce un termine per la cancellazione o per la verifica periodica (minimizzazione dei dati);
- esatti e, se necessario, aggiornati: sono adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati (esattezza);
- conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono stati trattati; i dati personali possono essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, fatta salva l'attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate a tutela dei diritti e delle libertà dell'interessato (limitazione della conservazione);
- trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali (integrità e riservatezza);
- configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità possano essere perseguite mediante dati anonimi o con l'uso di opportune modalità che permettono di identificare l'interessato solo un caso di necessità (principio di necessità).

L'ASP di Cosenza rispetta i principi sopra elencati ed è in grado di documentarlo (responsabilizzazione).

Art. 5 – Liceità del trattamento

Il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui ricorre almeno una delle seguenti condizioni (art. 6 del Regolamento UE 2016/679):

- l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità;
- il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui è parte l'ASP di Cosenza (anche per le attività correlate alla gestione del personale (art. 6, par.1, lett. b) Regolamento (UE) 2016/679) o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta della stessa;
- il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetta l'ASP di Cosenza;
- il trattamento è necessario per la salvaguardia di interessi vitali dell'interessato o di terzi;
- il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investita l'ASP di Cosenza;
- il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l'interessato è un minore. Tale condizione non si applica al trattamento effettuato dalle autorità pubbliche nell'esecuzione dei loro compiti.

Per quanto riguarda le cc. dd. “categorie particolari di dati” e specificatamente i **dati sulla salute** - definiti nel Regolamento (UE) 2016/679, come “*i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rilevano informazioni relative al suo stato di salute*” - si fa riferimento alle deroghe previste dall’art. 9, par. 2, lett. g), h), i) GDPR, applicabili a questo Ente, che rendono lecito il trattamento e sono riconducibili, in via generale, ai trattamenti necessari per:

- **motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell’Unione o degli Stati membri** (art. 9, par. 2, lett. g) del Regolamento), individuati dall’art. 2-sexies del Codice;
- **motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica**, quali la protezione da gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero o la garanzia di parametri elevati di qualità e sicurezza dell’assistenza sanitaria e dei medicinali e dei dispositivi medici, sulla base del diritto dell’Unione o degli Stati membri che preveda misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le libertà dell’interessato, in particolare il segreto professionale (art. 9, par. 2, lett. i) del Regolamento e considerando n. 54) (es. emergenze sanitarie conseguenti a sismi e sicurezza alimentare);
- **finalità di medicina preventiva, diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale ovvero gestione dei sistemi e servizi sanitari o sociali** (di seguito “finalità di cura”) sulla base del diritto dell’Unione/Stati membri o conformemente al contratto con un professionista della sanità, (art. 9, par. 2, lett. h) e par. 3 del Regolamento e considerando n. 53; art. 75 del Codice) effettuati da (o sotto la responsabilità di) un professionista sanitario soggetto al segreto professionale o da altra persona anch’essa soggetta all’obbligo di segretezza.

Ciò non esclude che a seconda dello specifico trattamento effettuato, non possa ritenersi applicabile al caso concreto una delle altre deroghe previste dall’art. 9 del Regolamento.

Al riguardo, si precisa che:

- a) I trattamenti per “finalità di cura”, sulla base dell’art. 9, par. 2, lett. h) e par. 3 del Regolamento, sono propriamente quelli effettuati da (o sotto la responsabilità di) un professionista sanitario soggetto al segreto professionale o da altra persona anch’essa soggetta all’obbligo di segretezza.
- b) I trattamenti di cui all’art. 9, par. 2, lett. h) sono quelli “necessari” al perseguimento delle specifiche “finalità di cura” previste dalla norma, cioè quelli essenziali per il raggiungimento di una o più finalità determinate ed esplicitamente connesse alla cura della salute (cfr. considerando 53 del Regolamento).

Gli eventuali trattamenti attinenti, solo in senso lato, alla cura, ma non strettamente necessari, richiedono, quindi, anche se effettuati da professionisti della sanità, una distinta base giuridica da individuarsi, eventualmente, nel consenso dell’interessato o in un altro presupposto di liceità (artt. 6 e 9, par. 2, del Regolamento)

Art. 6 – L’esercizio del trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali effettuato dall’ASP di Cosenza direttamente o eventualmente raccolti presso gli uffici e le strutture dell’ ASP di Cosenza (es. Presidi Ospedalieri, Centri Prenotazioni, Distretti, Dipartimento di Prevenzione, ecc..) è finalizzato all’erogazione delle prestazioni sanitarie, allo svolgimento degli adempimenti amministrativi-contabili e alle attività di organizzazione e di controllo a supporto dell’erogazione delle prestazioni sanitarie, con particolare riguardo alle attività di:

- prevenzione collettiva e di sanità pubblica svolte dal Dipartimento di Prevenzione, anche a supporto delle autorità sanitarie;
- diagnostica strumentale e di laboratorio;

- ricovero ordinario e in day hospital;
- ricovero in regime residenziale e semiresidenziale;
- prestazioni sanitarie a rilevanza sociale;
- attività o servizi socio-assistenziali su delega dei singoli enti locali;
- medicina legale;
- ricerca e sperimentazione, nonché elaborazione statistica, epidemiologica e sociologica;
- controllo della salute dei lavoratori che operano all'interno dell'Azienda.

Per il trattamento di tali dati si fa espresso rinvio alle vigenti disposizioni emanate, in materia di dati sensibili, biometrici e genetici e in particolare al Provvedimento n. 55, recante le “prescrizioni relative al trattamento di categorie particolari di dati, ai sensi dell’art. 21, comma 1, D.Lgs 101/2018” del Garante della Privacy, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 05 giugno 2019.

L'azienda effettua, altresì, previo consenso, i trattamenti di dati personali previsti da norme legislative e regolamentari riguardanti:

- la gestione del personale dipendente, ivi comprese le procedure di assunzione;
- la gestione dei soggetti, che intrattengono rapporti giuridici con l'Azienda, diversi dal rapporto di lavoro dipendente e che operano a qualsiasi titolo all'interno dell'Azienda stessa, ivi compresi gli specializzandi, gli allievi e i docenti di corsi, i tirocinanti, i volontari;
- la gestione dei rapporti con i consulenti, i fornitori per l'approvvigionamento di beni e di servizi nonché con le imprese per l'esecuzione di opere edilizie e di interventi di manutenzione;
- la gestione dei rapporti con i soggetti accreditati o convenzionati;
- la gestione dei rapporti con la Procura della Repubblica e gli altri soggetti pubblici competenti, per le attività ispettive di vigilanza, di controllo e di accertamento delle infrazioni alle leggi e regolamenti.

Art.7 - Il trattamento dei dati particolari e giudiziari

In ogni ipotesi di trattamento dei dati particolari e giudiziari occorre verificare, sia preliminarmente sia durante il trattamento, che i dati trattati siano indispensabili per svolgere le attività istituzionali e non sia possibile utilizzare solo dati anonimi.

Tale trattamento deve essere effettuato con modalità volte a prevenire la violazione dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'Interessato.

L'ASP di Cosenza recepisce il Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari della Regione Calabria, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 93 dell'11 ottobre 2006 che individua i seguenti ambiti di trattamenti autorizzati:

1. Tutela dai rischi infortunistici e sanitari connessi con gli ambienti di vita e di lavoro
2. Sorveglianza epidemiologica delle malattie infettive e diffuse e delle tossinfezioni alimentari
3. Vaccinazioni e verifica assolvimento obbligo vaccinale
4. Programmi di diagnosi precoce
5. Attività fisica e sportiva
6. Gestione attività sociosanitaria a favore di fasce deboli di popolazione
7. Medicina di base - pediatria di libera scelta - continuità assistenziale (guardia medica notturna e festiva, guardia turistica)
8. Assistenza sanitaria di base: riconoscimento del diritto all'esenzione per patologia/invalidità/reddito e gestione archivio esenti
9. Assistenza sanitaria di base: assistenza sanitaria in forma indiretta

10. Assistenza sanitaria di base: cure all'estero
11. Assistenza sanitaria di base: assistenza agli stranieri in Italia (particolari categorie)
12. Assistenza integrativa (fornitura di prodotti dietetici a categorie particolari e di presidi sanitari a soggetti affetti da diabete mellito).
13. Assistenza protesica
14. Assistenza domiciliare programmata e integrata
15. Attività di assistenza riabilitativa residenziale e semiresidenziale ad anziani non autosufficienti, disabili psichici e sensoriali e malati terminali
16. Assistenza termale
17. Attività amministrativa, programmatoria, gestionale e di valutazione relativa alla assistenza in regime di ricovero ospedaliero e domiciliare
18. Attività amministrativa, programmatoria, gestionale e di valutazione concernente l'attività immuno-trasfusionale
19. Attività amministrativa, programmatoria, gestionale e di valutazione concernente il trapianto d'organi
20. Soccorso sanitario di emergenza/urgenza sistema "118". Assistenza sanitaria di emergenza
21. Assistenza specialistica ambulatoriale e riabilitazione
22. Promozione e tutela della salute mentale
23. Dipendenze (tossicodipendenza e alcolodipendenza)
24. Assistenza socio-sanitaria per la tutela della salute materno-infantile ed esiti della gravidanza
25. Assistenza farmaceutica territoriale e ospedaliera
26. Sperimentazione clinica dei medicinali
27. Farmacovigilanza e rilevazioni reazioni avverse a vaccino
28. Erogazione a totale carico del servizio sanitario nazionale, qualora non vi sia alternativa terapeutica valida, di medicinali inseriti in apposito elenco predisposto dalla commissione unica del farmaco
29. Assistenza a favore delle categorie protette (Morbo di Hansen)
30. Attività amministrativa, programmatoria, gestionale e di valutazione concernente l'assistenza ai nefropatici cronici in trattamento dialitico
31. Attività medico - legale inerente l'istruttoria delle richieste di indennizzo per danni da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati
32. Attività medico - legale inerente gli accertamenti finalizzati al sostegno delle fasce deboli (riconoscimento dello stato di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, della condizione di handicap, accertamenti per il collocamento mirato al lavoro delle persone disabili)
33. Attività medico - legale inerente l'accertamento dell'idoneità in ambito di diritto al lavoro (assunzione nel pubblico impiego; idoneità allo svolgimento di mansioni lavorative; controllo dello stato di malattia di dipendenti pubblici e privati)
34. Attività medico - legale inerente l'accertamento dell'idoneità al porto d'anni, ai fini della sicurezza sociale
35. Attività medico - legale inerente l'accertamento dell'idoneità alla guida, ai fini della sicurezza sociale
36. Consulenze e pareri medico-legali in tema di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio
37. Consulenze e pareri medico-legali in tema di ipotesi di responsabilità professionale sanitaria, di supporto all'attività di gestione del rischio clinico, informazione e consenso ai trattamenti sanitari
38. Attività medico - legale in ambito necroscopico
39. Attività di programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria
40. Gestione e verifica sull'attività specialistica e di ricovero delegata alle strutture accreditate
41. Videosorveglianza con finalità di sicurezza e protezione di beni e persone

Art. 8 - Il trattamento dei dati del personale dell'azienda

L' ASP di Cosenza tratta i dati, anche di natura sensibile o giudiziaria, dei propri dipendenti per le finalità, considerate di rilevante interesse pubblico, di instaurazione e di gestione di rapporti di lavoro di qualunque tipo.

Tra tali trattamenti sono compresi quelli effettuati al fine:

- di accertare il possesso di particolari requisiti previsti per l'accesso a specifici impieghi;
- di verificare la sussistenza dei presupposti per la sospensione o la cessazione dall'impiego o dal servizio;
- di adempiere agli obblighi connessi alla definizione dello stato giuridico od economico del personale, nonché ai relativi obblighi retributivi, fiscali e contabili, relativamente al personale in servizio o in quiescenza.

Per i trattamenti dei dati connessi alla gestione del rapporto di lavoro con il personale dipendente dell' ASP di Cosenza è predisposta apposita informativa.

L' ASP di Cosenza adotta le massime cautele nel trattamento di informazioni personali del proprio dipendente che siano idonee a rivelare lo stato di salute, le abitudini sessuali, le convinzioni politiche, sindacali, religiose filosofiche o d'altro genere e l'origine razziale ed etnica.

La pubblicazione delle graduatorie di selezione del personale o relative alla concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefici economici, agevolazioni, elargizioni, è effettuata dopo un'attenta verifica che le indicazioni contenute non comportino la divulgazione di dati idonei a rivelare lo stato di salute, utilizzando, piuttosto, diciture generiche o codici numerici.

Non sono ostensibili, se non nei casi previsti dalla legge, le notizie concernenti la natura delle infermità e degli impedimenti personali o familiari che causino l'astensione del lavoro, nonché le componenti della valutazione o le notizie concernenti il rapporto di lavoro tra il personale dipendente e l'amministrazione, idonee a rivelare taluna delle informazioni di natura sensibile.

L'ASP di Cosenza applica quanto previsto dalle Linee Guida in materia di trattamento dei dati personali dei lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico ("Delibera Garante privacy del 14/06/2007").

CAPO III – L'ORGANIGRAMMA PRIVACY E LE SUE FUNZIONI

Art. 9 – I soggetti autorizzati al trattamento dei dati

Il trattamento dei dati personali è esercitabile solo da parte del Titolare del trattamento dei dati, dei Delegati, degli Autorizzati/Incaricati e dei Amministratori di Sistema, dei Responsabili del Trattamento e degli eventuali Sub-Responsabili del Trattamento.

Non è consentito il trattamento da parte di persone non preventivamente e formalmente autorizzate.

Art. 10 – Il Titolare del Trattamento

Titolare del Trattamento dei dati personali è l'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, nella persona del suo legale rappresentante, il Direttore Generale, con sede in Via Alimena n. 8, Cosenza, cui competono le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, compreso il profilo della sicurezza.

Il Titolare del Trattamento nomina il Responsabile della Protezione dei Dati o Data Protection Officer (DPO), i Responsabili dei trattamenti e gli Amministratori di Sistema.

Il Titolare, avvalendosi della collaborazione del DPO provvede:

- a) a richiedere al Garante per la protezione dei dati personali l'autorizzazione al trattamento dei dati personali, nei casi previsti dalla vigente normativa e ad assolvere all'obbligo di notificazione e comunicazione;
- b) a nominare con proprio atto i Responsabili del Trattamento dei dati personali, impartendo loro le necessarie istruzioni per la corretta gestione e tutela dei dati personali.
- c) a disporre periodiche verifiche sul rispetto delle istruzioni impartite, anche con riguardo agli aspetti relativi alla sicurezza dei dati;
- d) a mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire che il trattamento sia effettuato conformemente al presente Regolamento.

Si da evidenza, inoltre, del fatto che il Regolamento UE pone con forza l'accento sulla “**responsabilizzazione**” (*accountability* nell'accezione inglese) di titolari e responsabili, ovverosia sull'adozione di comportamenti proattivi e tali da dimostrare la concreta adozione di misure finalizzate ad assicurare l'applicazione del regolamento (si vedano artt-23- 25, in particolare e l'intero Capo IV del Regolamento).

Si tratta di una grande novità per la protezione dei dati in quanto viene affidato ai titolari il compito di decidere autonomamente le modalità, le garanzie e i limiti del trattamento dei dati personali, nel rispetto delle disposizioni normative e alla luce di alcuni criteri specifici indicati nel regolamento.

Questo Ente sta lavorando attivamente per far proprio l'approccio del Legislatore europeo relativo all'*accountability*.

Art. 11 – Gli autorizzati per designazione al trattamento dei dati personali

Il Titolare (Direttore Generale dell'ASP di Cosenza), in considerazione della complessità e della molteplicità delle funzioni istituzionali dell'ASP di Cosenza e della vasta e difficile dislocazione delle sue strutture, designa più Autorizzati al Trattamento dei dati personali, individuandoli tra i soggetti che presentano garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente Regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.

In particolare sono designati quali Autorizzati al trattamento:

I Direttori dei Dipartimenti

- Dipartimento di Staff
- Dipartimento Tecnico Amministrativo
- Dipartimento Materno-Infantile
- Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze
- Dipartimento di Prevenzione
- Dipartimento Farmaceutico

I Direttori dei Distretti Sanitari

- Distretto Cosenza/ Savuto
- Distretto Jonio Sud
- Distretto Esaro/Pollino
- Distretto Jonio Nord

- Distretto Valle Crati
- Distretto Tirreno
- **Area Distrettuale**
- UU.OO.CC. Cure Primarie
- UOC Tutela Anziani e Disabili
- UOC Cure palliative e terapia del dolore
- UOC Servizi Sociali
- UOC Medicina sociale dei migranti

I Direttori delle Unità Operative Complesse

Dipartimento di Staff

- UOC Governo della rete e degli erogatori
- UOC Affari legali e contenzioso
- UOC Sviluppo e governo PDTA (Percorsi Diagnostici Terapeutici Assistenziali) e Audit
- UOC Programmazione e controllo di gestione
- UOC Struttura tecnica permanente di supporto all'OIV (Organismo Indipendente di Valutazione della Performance)
- UOC Sistemi Informativi Aziendali

Dipartimento Tecnico Amministrativo

- UOC Gestione, valorizzazione, sviluppo e formazione delle risorse umane
- UOC Gestione risorse economiche e finanziarie
- UOC Affari generali e assicurativi
- UOC Provveditorato, economato, gestione logistica
- UOC Gestione Tecnico-patrimoniale

Dipartimento di Prevenzione

- UOC Igiene e Sanità Pubblica
- UOC Igiene degli alimenti e della nutrizione
- UOC Prevenzione, igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro
- UOC Sanità Animale
- UOC Igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati
- UOC Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche

Dipartimento Salute Mentale e Dipendenza

- UU.OO.CC. Assistenza Territoriale Psichiatrica
- UU.OO.CC. SERD (Servizio Dipendenze)
- UU.OO.CC. SPDC A.O. Cosenza – Spoke Castrovillari - Paola/Cetraro - Corigliano/Rossano

Dipartimento Materno-Infantile

- UOC Consultorio Familiare Coordinamento
- UOC Territoriale di Neuropsichiatria dell'infanzia ed adolescenza
- UU.OO.CC. Pediatria
- UU.OO.CC Ostetricia e Ginecologia

Dipartimento Farmaceutico

- UU.OO.CC. Farmacia Territoriale
- UU.OO.CC. Farmacia Ospedaliera

Rete Ospedaliera

- UU.OO.CC. Direzione medica Spoke Castrovillari - Paola/Cetraro - Corigliano/Rossano

Rete territoriale Emergenza/Urgenza

- UOC Centrale Operativa 118

I Responsabili delle Unità Operative Semplici Dipartimentali:

- UOSD Farmaco Vigilanza
- UOSD Farmacia Clinica
- UOSD Epidemiologia

- UOSD Tutela della salute delle attività sportive
- UOSD Tossicologia Preventiva
- UOSD Psicologia
- UOSD Pneumologia Territoriale e Ossigenoterapia
- UOSD Screening oncologici e registro tumori
- UOSD Risk Management e Governo Clinico
- UOSD Ufficio Relazioni con il Pubblico e Comunicazione Istituzionale
- UOSD Coordinamento Rete Emodialitica
- UOSD Medicina legale
- UOSD Gestione Funzioni Amministrative degli Spoke, Distretti e Dipartimenti Territoriali
- **I Responsabili delle Unità Operative Semplici:**
- UU.OO.SS. Tutela Salute Casa circondariale Cosenza - Paola - Rossano - Castrovillari
- UU.OO.SS. Direzione medica ospedale di zona disagiata di Acri- San Giovanni in Fiore- Trebisacce
- UOS Direzione medica ospedale di Praia a Mare
- UOS Coordinamento rete emodialitica
- UOS Cure Domiciliari Integrate (ADI)
- UOS CUP integrato
- UOS Psichiatria Forense
- UOS Alcolologia (SERD)
- UOS Ufficio Unico Sicurezza
- UU.OO.SS. Consultorio Distrettuale
- UOS Neuropsichiatria Infantile
- UU.OO.SS. Farmacia Distrettuale
- UOS Ambiente e Salute
- UOS Malattie Infettive e Diffusive
- UOS Sorveglianza e Prevenzione Nutrizionale
- UOS Gestione Giuridica, Economica e Previdenziale del Personale dipendente convenzionato con ALPI
- UOS valorizzazione, sviluppo e Formazione del Personale
- UOS SITROS (Servizio Infermieristico, Tecnico, Riabilitativo, Ostetrico, Sociale)
- UOS Protesica
- UOS Bilancio e Contabilità
- UOS Programmazione Finanziaria
- UOS Economato
- UOS Patrimonio
- UOS Ingegneria Clinica
- **I responsabili degli Hospice:**
- Hospice di Cassano
- Hospice di Rogliano
- Hospice di Cetraro

Tale elenco resta suscettibile di modifiche e/o integrazioni secondo le designazioni operate dal Titolare (Direttore Generale dell' ASP di Cosenza).

Le relative nomine sono correlate direttamente all'incarico di direzione/responsabilità di struttura e decadono automaticamente alla scadenza o alla revoca dello stesso.

Art. 12 – I compiti degli autorizzati per designazione al trattamento

L'ASP di Cosenza informa ciascun Autorizzato per designazione al Trattamento dei dati, delle responsabilità che gli sono affidate in relazione a quanto disposto dalle normative vigenti.

I Responsabili “designati” al Trattamento rispondono all’ASP di Cosenza di ogni violazione o mancata attivazione di quanto dettato dalla normativa vigente e della mancata adozione delle misure di sicurezza.

I Responsabili “designati” al trattamento, nello svolgimento delle proprie funzioni e nell’ambito della propria organizzazione interna, devono:

- 1) Osservare i principi generali applicabili al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 5 del Regolamento Europeo 679/2016 (RPGD);
- 2) Trattare i dati personali, anche particolari, osservando le disposizioni del presente Regolamento aziendale nonché le specifiche istruzioni impartite dal Titolare;
- 3) Documentare le finalità e le procedure utilizzate dalla propria organizzazione nell’ambito del trattamento dati personali;
- 4) Contribuire alla tenuta e aggiornamento continuo del *Registro delle attività di trattamento* del Titolare, supportando le attività di identificazione e censimento dei trattamenti di dati, delle banche dati e degli archivi afferenti le attività di competenza;
- 5) Individuare e nominare gli incaricati, vale a dire i soggetti afferenti alla propria struttura che trattano dati personali fornendo loro le istruzioni a cui devono attenersi nel rispetto della normativa, assicurando il costante aggiornamento degli elenchi degli incaricati in coerenza con i cambiamenti organizzativi della struttura;
- 6) Garantire che, presso la propria struttura, le persone autorizzate (incaricate) al trattamento dei dati personali assolvano ad un adeguato livello di riservatezza valutando la capacità e l’affidabilità degli stessi;
- 7) Adottare idonee misure per garantire, nell’organizzazione delle prestazioni e dei servizi presso la propria struttura, il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità degli interessati, nonché del segreto professionale, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente;
- 8) Tenendo conto della natura del trattamento, assistere il Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di soddisfare l’obbligo del Titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l’esercizio dei diritti dell’interessato secondo quanto previsto nella normativa vigente;
- 9) Assistere il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del Regolamento UE 2016/679 (sicurezza del trattamento dei dati personali, notifica di una violazione dei dati personali all’Autorità di controllo, comunicazione di una violazione di dati personali all’interessato, valutazione d’impatto sulla protezione dei dati, consultazione preventiva) tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a sua disposizione;
- 10) Mettere a disposizione del Titolare del Trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi previsti nel presente Regolamento;
- 11) Contribuire alle attività di verifica del rispetto del regolamento, comprese le ispezioni, realizzate dal titolare del trattamento o da altro soggetto da questi incaricato;
- 12) Partecipare alle attività di formazione in materia di protezione dei dati personali organizzate dall'ASL, anche proponendo al DPO e al Titolare proposte formative specifiche in riferimento alla tipologia specifica dei dati trattati dalla propria organizzazione;
- 13) Collaborare alla valutazione dei rischi (e se necessario alla valutazione d’impatto - PIA) relativa alle attività di trattamento afferenti al proprio ambito di competenza.

Art. 13 – Disposizioni di collaborazione tra il Responsabile della Protezione dei dati e gli autorizzati per designazione al trattamento

Il Responsabile designato al trattamento dei dati personali, nell’espletamento della sua funzione, deve inoltre collaborare con il Data Protection Officer (DPO) aziendale, al fine di:

- a. Comunicare al DPO, quando questi ne faccia richiesta, ogni notizia rilevante ai fini dell'osservanza degli obblighi dettati dagli articoli da 32 a 36 del Regolamento UE 2016/679 riguardanti:
 1. l'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio;
 2. la notificazione di una violazione dei dati personali al Garante privacy;
 3. la comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato;
 4. la redazione della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati;
 5. la consultazione preventiva;
 6. la predisposizione del Registro dei trattamenti;
- b. utilizzare il modello aziendale di *Informativa e Consenso* approvato con il presente Regolamento, verificandone il rispetto e fornendo al DPO, quando questi ne faccia richiesta, le informazioni utili per l'aggiornamento del registro dei trattamenti;
- c. rispondere alle istanze degli interessati secondo quanto stabilito dal Codice della privacy e stabilire modalità organizzative volte a facilitare l'esercizio del diritto di accesso dell'interessato e la valutazione del bilanciamento degli interessi in gioco;
- d. contribuire a far sì che tutte le misure di sicurezza riguardanti i dati dell'Azienda siano applicate all'interno dell'Azienda stessa ed all'esterno, qualora agli stessi vi sia accesso da parte di soggetti terzi quali Responsabili del trattamento;

I Responsabili designati al Trattamento dei dati inoltre segnalano al Responsabile della protezione dei dati (DPO) ogni modifica all'interno delle strutture organizzative dell'azienda o all'esterno (nuovi soggetti interni o esterni che trattano dati, nuovi trattamenti).

Art. 14 – I delegati al trattamento dei dati

I Delegati al Trattamento, sono le persone fisiche, dipendenti delle strutture sanitarie e amministrative, incaricate di svolgere le operazioni di trattamento dei dati personali di propria competenza che coadiuvano l'Autorizzato per designazione al trattamento dei dati.

La designazione dei Delegati al Trattamento dei dati personali è di competenza dell'Autorizzato per designazione al Trattamento.

La nomina è effettuata per iscritto dall'Autorizzato al trattamento (nel numero massimo di due/tre dipendenti per struttura), e individua puntualmente le modalità cui gli stessi devono attenersi per l'espletamento dei loro compiti e l'ambito del trattamento consentito.

I Delegati al Trattamento ricevono idonee e analitiche istruzioni, anche per gruppi omogenei di funzioni, riguardo le attività affidate (inserimento, aggiornamento, cancellazione, ecc.) e gli adempimenti a cui sono tenuti.

I Delegati al Trattamento collaborano con il Titolare e l'Autorizzato per designazione al Trattamento segnalando eventuali situazioni di rischio nel trattamento dei dati e fornendo ogni informazione necessaria per l'espletamento delle funzioni di controllo.

In particolare, i Delegati al trattamento devono assicurare che, nel corso del trattamento, i dati siano:

- a. trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato;
- b. raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, e successivamente trattati in modo compatibile con tali finalità;
- c. adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;

- d. esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- e. conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore a quello necessario per il conseguimento delle finalità per le quali i dati sono trattati;
- f. trattati in modo tale che venga ad essere garantita un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure organizzative e tecniche adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentale.

I Delegati al Trattamento sono tenuti alla completa riservatezza sui dati di cui siano venuti a conoscenza in occasione dell'espletamento della loro attività, impegnandosi a comunicare i dati esclusivamente ai soggetti indicati dal Titolare e dall'Autorizzato per designazione al Trattamento, nei soli casi previsti dalla legge e/o nello svolgimento dell'attività istituzionale dell'ASP di Cosenza.

Art. 15 – Figure particolari di collaboratori

Tutti coloro che, pur non essendone dipendenti, si trovano ad operare temporaneamente all'interno dell'ASP di Cosenza (ad es. tirocinanti, volontari, borsisti) sono tenuti al rispetto dell'obbligo di riservatezza e non divulgazione dei dati o comunque delle informazioni con le quali vengono in contatto nel corso della loro attività lavorativa

Art. 16 - I responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Europeo

Nell'ambito di questo Ente, sono inoltre individuati quali Responsabili del trattamento dei dati personali, tutti i soggetti esterni che, per svolgere la propria attività sulla base di una convenzione o un contratto sottoscritto con l'Azienda, trattino dati di cui è titolare l'Ente medesimo e qualora siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 28 del Regolamento EU (esperienza, capacità ed affidabilità).

In ottemperanza all'articolo 28 del Regolamento Europeo 2016/679, i Responsabili hanno l'obbligo di:

- trattare i dati in modo lecito, secondo correttezza e nel pieno rispetto della vigente normativa (nazionale ed europea) in materia di privacy;
- trattare i dati personali, anche di natura sensibile e giudiziaria, degli utenti (o di altri interessati) esclusivamente per le finalità previste dal contratto o dalla convenzione stipulata con l'ASP e ottemperando ai principi generali di necessità, pertinenza e non eccedenza;
- rispettare i principi in materia di sicurezza dettati dalla normativa vigente (nazionale ed europea) in materia di privacy, idonei a prevenire e/o evitare operazioni di comunicazione o diffusione dei dati non consentite, il rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, il rischio di accesso non autorizzato o di trattamento non autorizzato o non conforme alle finalità della raccolta;
- adottare, secondo la propria organizzazione interna, misure tecniche ed organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, nei termini di cui all'articolo 32 del Regolamento Europeo 2016/679 rubricato "Sicurezza del trattamento" che possono anche essere definite dal Titolare del Trattamento;
- nominare, al loro interno, i soggetti autorizzati / incaricati del trattamento, impartendo loro tutte le necessarie istruzioni finalizzate a garantire, da parte degli stessi, un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- attenersi alle disposizioni impartite dal Titolare del trattamento, anche nell'eventuale caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, nei termini di cui all'articolo 28, comma 3, lettera a) del Regolamento Europeo;
- specificare, su richiesta del Titolare, i luoghi dove fisicamente avviene il trattamento dei dati e su quali supporti e le misure minime di sicurezza adottate per garantire la riservatezza e la protezione dei dati personali trattati;

- assistere, per quanto di competenza e nella misura in cui ciò sia possibile, il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del Regolamento Europeo (*sicurezza del trattamento dei dati personali, notifica di una violazione dei dati personali all'autorità di controllo, comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato, valutazione di impatto sulla protezione dei dati*), tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;
- su scelta del Titolare del trattamento, cancellare o restituire al medesimo tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancellare le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o dello Stato membro preveda la conservazione dei dati;
- mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui all'articolo 28 del Regolamento Europeo e consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato.

Nel caso di mancato rispetto delle predette disposizioni e in caso di mancata nomina dei soggetti incaricati al trattamento dei dati ne risponde direttamente, verso l'ASP il Responsabile del trattamento.

La designazione del Responsabile viene effettuata mediante "accordo di nomina" sottoscritto da parte del Titolare del trattamento e controfirmato per accettazione da parte del Responsabile esterno: il documento deve essere richiamato dagli accordi, convenzioni o contratti che prevedono l'affidamento di trattamenti di dati personali all'esterno dell'Azienda.

Dopo l'approvazione del presente Regolamento, la Direzione provvederà a trasmettere il presente Regolamento a tutte le strutture aziendali interessate, evidenziando la necessità di provvedere alle nomine dei Responsabili utilizzando la modulistica adottata.

L'accettazione della nomina e l'impegno a rispettare le disposizioni del presente Regolamento è condizione necessaria per l'instaurarsi del rapporto giuridico fra le Parti

Art. 17 - Il responsabile della protezione dei dati o Data Protection Officer (DPO)

Il Responsabile della Protezione dei Dati o Data Protection Officer (DPO), previsto obbligatoriamente dal Regolamento UE 2016/679 artt. 37,38 e 39, è nominato con atto formale del Direttore Generale.

Il DPO deve essere in possesso di:

- a) un'adeguata conoscenza della normativa e delle prassi di gestione dei dati personali;
- b) deve adempiere alle sue funzioni in totale indipendenza e in assenza di conflitti di interesse;
- c) operare alle dipendenze dell'ASP di Cosenza oppure sulla base di un contratto di servizio.

Il DPO è tenuto al segreto o alla riservatezza in merito all'adempimento dei propri compiti. L'ASP di Cosenza mette a disposizione del DPO le risorse necessarie per adempiere ai suoi compiti e accedere ai dati personali e ai trattamenti.

Il DPO svolge i seguenti compiti:

- a) *informa e fornisce consulenze* al titolare del trattamento, nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento dei dati in merito agli obblighi vigenti relativi alla protezione dei dati;
- b) *verifica* l'attuazione e l'applicazione della normativa vigente in materia, nonché delle politiche del Titolare o del Responsabile del Trattamento relative alla protezione dei dati personali, inclusi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale coinvolto nelle operazioni di trattamento, e gli audit relativi;

- c) *fornisce pareri*, qualora vengano richiesti, in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorveglia i relativi adempimenti;
- d) *funge da punto di contatto* per gli interessati in merito al trattamento dei loro dati personali e all'esercizio dei diritti;
- e) *funge da punto di contatto* con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento dei dati, tra cui la consultazione preventiva, di cui al presente Regolamento.
- f) *assiste* il Titolare del trattamento nello svolgimento degli adempimenti di cui all'art. 7 del presente Regolamento;
- g) *assiste* il Titolare e gli Autorizzati per designazione al trattamento, nei rapporti con il Garante e nei rapporti con altri soggetti pubblici o privati, per quanto riguarda gli adempimenti derivanti dalla normativa in materia di riservatezza e protezione dei dati personali;
- h) *fornisce parere* al Titolare del trattamento per la predisposizione e per la definizione del Registro delle Attività di Trattamento, in collaborazione con l'Amministratore di Sistema e con le altre strutture competenti dell'ASP di Cosenza, nonché per gli eventuali aggiornamenti o adeguamenti del documento stesso;
- i) *verifica* l'approntamento e l'erogazione dell'informativa afferente il trattamento dei dati personali presso l'Azienda;
- l) *vigila* sull'osservanza del presente Regolamento e fornisce consulenza agli Autorizzati per designazione ai trattamenti sulle problematiche riguardanti la normativa in materia di protezione dei dati personali;
- m) *vigila* sulla costituzione e l'aggiornamento dei seguenti archivi:
- elenco degli Autorizzati per designazione, dei Responsabili dei trattamenti e dei Delegati al trattamento, con i relativi recapiti;
 - elenco delle banche dati afferenti i dati personali custoditi dall'ASP di Cosenza;
- n) in collaborazione con l'Autorizzato per designazione al trattamento dei dati, *fornisce informazioni* all'utenza relativamente all'applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali;
- o) *valuta la documentazione privacy* implementata dal Titolare del Trattamento ovvero dagli Autorizzati per designazione ai fini dell'applicazione della normativa vigente e del presente Regolamento;
- p) *effettua i necessari approfondimenti* per l'applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali, anche attraverso la costituzione di appositi gruppi di lavoro;
- q) *propone* interventi di formazione a livello aziendale, in tema di normativa sulla protezione dei dati personali;
- r) *effettua una ricognizione* dei contratti in essere con i Responsabili del trattamento dei dati previa informativa e comunicazione scritta da parte dei soggetti che stipulano accordi/contratti o convenzioni.

Art. 18 – Gli amministratori di sistema

Gli Amministratori di Sistema, individuati da Dirigente della struttura complessa Gestione Sistemi Informativi- Centro Elaborazione Dati (GESI - CED), e nominati dal Direttore Generale con atto formale, sovrintendono alla gestione e alla manutenzione delle banche dati e, nel suo complesso, al sistema informatico di cui è dotata l'ASP di Cosenza.

L' Amministratore di Sistema svolge attività quali: il salvataggio dei dati, l'organizzazione dei flussi di rete, la gestione dei supporti di memorizzazione e la manutenzione hardware e propone al Titolare del trattamento un documento di valutazione del rischio informatico.

Nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati e della sicurezza, gli amministratori di sistema devono adottare sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici ai sistemi di elaborazione e agli archivi elettronici.

Le registrazioni (log in) devono essere complete, inalterabili, verificabili nella loro integrità e adeguate al raggiungimento dello scopo di verifica per cui sono richieste.

Le registrazioni devono comprendere il riferimento temporale e la descrizione dell'evento che le ha generate e devono essere conservate per un periodo congruo, non inferiore ad un anno.

La designazione dell'amministratore di sistema è individuale e reca l'elencazione analitica degli ambiti di operatività consentiti in base al profilo di autorizzazione assegnato.

L'ASP di Cosenza applica quanto previsto dal Provvedimento del Garante della Privacy in materia di "misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema" del 27 novembre 2008, così modificato in base al provvedimento del 25 giugno 2009.

L'Asp di Cosenza ha inoltre approvato con deliberazione n. 947 del 22 maggio 2014 il proprio "Regolamento concernente la nomina e le funzioni dell'Amministratore di Sistema e gli adempimenti in materia di osservanza delle misure di sicurezza privacy".

CAPO IV – ADEMPIMENTI

Art. 19 – I registri delle attività di trattamento (art. 30 Regolamento (UE) 2016/679)

L'ASP di Cosenza istituisce un Registro delle attività di trattamento svolte sotto la propria responsabilità, che deve essere continuamente aggiornato e messo a disposizione delle autorità di controllo.

L'obbligo di redigere il registro costituisce uno dei principali elementi di accountability del titolare (Cons. 82), in quanto rappresenta uno strumento idoneo a fornire un quadro aggiornato dei trattamenti in essere all'interno dell'organizzazione, indispensabile ai fini della valutazione o analisi del rischio.

Per ciascun trattamento, indicato nel registro, deve corrispondere l'individuazione del responsabile.

Il Registro deve indicare, ai sensi dell'art. 30 del Reg. (UE) 2017/679 (GDPR):

- a) il nome del Titolare del trattamento;
- b) il nome e i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati, dei Responsabili del Trattamento (interni e esterni) e degli Autorizzati/Incaricati del Trattamento;

- c) la base giuridica del trattamento;
- d) le piattaforme utilizzate per il *data entry* ed il *data recovery*;
- e) le finalità del trattamento;
- f) una descrizione delle categorie di interessati e delle categorie dei dati personali;
- g) le categorie dei trattamenti effettuati;
- h) le categorie di destinatari cui i dati personali sono o saranno comunicati;
- i) l'indicazione delle cautele specifiche, cui ciascun responsabile deve attendere in modo che siano appropriate rispetto ai trattamenti verso cui dovrà rispondere;
- j) l'eventuale possibilità di trasferimenti di dati all'estero;
- k) una descrizione generale delle misure di sicurezza generiche e specifiche così come disciplinate dalla normativa vigente in tema di sicurezza dei dati personali;
- l) l'indicazione dei termini ultimi previsti per la cancellazione delle diverse categorie di dati trattati.

Il Titolare del trattamento e gli Autorizzati per designazione al trattamento, provvedono per la parte di competenza a predisporre i Registri di cui al presente articolo e ad aggiornarli tempestivamente al mutare di uno degli elementi sopra elencati.

Art. 20 – Valutazione d'impatto sulla Protezione dei Dati (Art. 35 Regolamento Europeo)

La valutazione dell'impatto dei trattamenti sulla protezione dei dati personali è realizzata prima di procedere al trattamento, dal titolare del trattamento quando un tipo di trattamento, considerata la natura, il contesto, le finalità del trattamento, può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

Il titolare del trattamento, nello svolgere l'attività di valutazione, si consulta con il Responsabile per la Protezione Dei Dati.

Prioritariamente è definito dal Titolare del trattamento l'elenco delle tipologie di trattamenti soggette al requisito della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati.

La valutazione deve contenere almeno:

- Una descrizione sistematica dei trattamenti previsti e delle finalità del trattamento, compreso, ove applicabile, l'interesse legittimo perseguito dal titolare del trattamento;
- Una valutazione della necessità e proporzionalità dei trattamenti in relazione alle finalità;
- Una valutazione dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati;
- Le misure previste per affrontare i rischi, includendo le garanzie, le misure di sicurezza e i meccanismi per garantire la protezione dei dati personali e dimostrare la conformità al presente regolamento, tenuto conto dei diritti e degli interessi legittimi degli interessati e delle altre persone in questione.

Quando insorgono variazioni del rischio rappresentato dalle attività relative al trattamento, il titolare del trattamento, se necessario, procede a un riesame della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati.

Art. 21 - La consultazione preventiva (Art. 36 -Regolamento Europeo)

Il Titolare, prima di procedere al trattamento dei dati, consulta, per il tramite del Responsabile per la Protezione dei Dati, il Garante privacy qualora la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati abbia evidenziato che il trattamento potrebbe presentare un rischio elevato in assenza di misure adottate dal titolare del trattamento per attenuare il rischio.

Art. 22 – L’ informativa sulla protezione dei dati personali – Artt. 13 e 14- Regolamento Europeo

In caso di raccolta presso l’interessato di dati che lo riguardano, l’ASP di Cosenza fornisce all’interessato, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, le seguenti informazioni:

- a) l’identità e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del suo rappresentante;
- b) i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati;
- c) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del trattamento;
- d) gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali;
- e) ove applicabile, l’intenzione del titolare del trattamento di trasferire dati personali a un Paese terzo o a un’Organizzazione internazionale e l’esistenza o l’assenza di una decisione di adeguatezza della Commissione o, nel caso dei trasferimenti di cui all’art. 46 e 47, o all’articolo 49, secondo comma, il riferimento alle garanzie appropriate o opportune e i mezzi per ottenere una copia di tali dati o il luogo dove sono stati resi disponibili.

In aggiunta alle informazioni sopra specificate, nel momento in cui i dati sono ottenuti, il titolare del trattamento fornisce all’interessato le seguenti ulteriori informazioni necessarie per garantire un trattamento corretto e trasparente:

- 1) il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
- 2) l’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica e la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto di portabilità dei dati;
- 3) l’esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
- 4) il diritto di proporre reclamo a un’Autorità di controllo;
- 5) se la comunicazione di dati personali è un obbligo legale o contrattuale oppure un requisito necessario per la conclusione di un contratto, e se l’interessato ha l’obbligo di fornire i dati personali nonché le possibili conseguenze della mancata comunicazione di tali dati;
- 6) l’esistenza di un eventuale processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l’interessato.

Se il titolare del trattamento intende trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento fornisce all’interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente.

Qualora i dati non siano stati ottenuti presso l’interessato, il titolare del trattamento fornisce all’interessato le seguenti informazioni:

- a) l’identità e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del suo rappresentante;
- b) i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, ove applicabile;
- c) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali, nonché la base giuridica del trattamento;
- d) le categorie dei dati personali in questione;
- e) gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali;
- f) ove applicabile, l’intenzione del titolare del trattamento di trasferire dati personali a un destinatario in un Paese terzo o un’organizzazione internazionale e l’esistenza o l’assenza di una decisione di adeguatezza della Commissione o, nel caso dei trasferimenti di cui all’art. 46, 47, o all’art. 49, secondo comma, il riferimento alle garanzie adeguate o opportune e i mezzi per ottenere una copia di tali dati o il luogo dove sono stati resi disponibili.

Oltre alle informazioni soprarichiamate il titolare del trattamento fornisce all'interessato le seguenti informazioni necessarie per garantire un trattamento corretto e trasparente nei confronti dell'interessato:

- 1) il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
- 2) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica e la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto di portabilità dei dati;
- 3) qualora il trattamento sia basato sull'art. 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull'art.9, paragrafo 2), lettera a), l'esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca;
- 4) il diritto di proporre reclamo a un'Autorità di controllo;
- 5) la fonte da cui hanno origine i dati personali e, se del caso, l'eventualità che i dati provengano da fonti accessibili al pubblico;
- 6) l'esistenza di un eventuale processo decisionale automatizzato compresa la profilazione e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato;

Il titolare del trattamento fornisce le informazioni di cui sopra:

- a) entro un termine ragionevole dall'ottenimento dei dati personali, ma al più tardi entro un mese, in considerazione delle specifiche circostanze in cui i dati personali sono trattati;
- b) nel caso in cui i dati personali siano destinati alla comunicazione con l'interessato, al più tardi al momento della prima comunicazione all'interessato;
- c) nel caso sia prevista la comunicazione ad altro destinatario, non oltre la prima comunicazione dei dati personali.

Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati ottenuti, prima di tale ulteriore trattamento fornisce all'interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni informazione pertinente.

Le modalità per fornire l'informativa all'interessato sono definite d'intesa con il Responsabile per la Protezione dei Dati.

L'informativa è fornita per iscritto, mediante idonei strumenti:

- a) attraverso appositi moduli da consegnare all'interessato.
- b) avvisi agevolmente visibili al pubblico, posti nei locali di accesso delle strutture dell'Azienda, nelle sale d'attesa e in altri locali in cui ha accesso l'utenza o diffusi nell'ambito di pubblicazioni istituzionali e mediante il sito internet dell'ASP di Cosenza.
- c) apposita avvertenza inserita nei contratti e nelle lettere di affidamento al servizio del personale dipendente, del personale medico convenzionato, dei soggetti con i quali vengono instaurati rapporti di collaborazione o libero-professionali, degli specializzandi, tirocinanti, dei volontari, ecc...
- d) resa in sede di pubblicazione dei bandi, relative alle procedure concorsuali, all'affidamento di lavori o gare di forniture di beni e di servizi.

Art. 23 – Il consenso al trattamento dei dati

Il Titolare assicura attraverso idonee modalità l'archiviazione dei consensi espressi dagli interessati, di cui all'art. 5 del presente Regolamento, in modo da rendere fruibili e rintracciabili le autorizzazioni da questi rilasciate.

Nel trattamento dei dati personali o particolari, effettuati per il perseguimento di finalità di tutela dell'incolumità fisica e della salute dell'interessato, l'Azienda organizza modalità atte a facilitare l'espressione del consenso da parte dell'interessato, secondo le modalità e le forme previste dalla normativa vigente.

In caso di impossibilità fisica, incapacità di agire o incapacità di intendere e di volere dell'interessato, stato di necessità o situazione di emergenza sanitaria, il consenso può intervenire senza ritardo, successivamente alla prestazione, da parte di chi esercita legalmente la potestà o da parte di terzi legittimati.

Il consenso deve essere reso, da parte dell'interessato, attraverso la compilazione di un apposito modello disponibile sul sito web dell'Azienda, gli sportelli di riscossione ticket o presso le divisioni o i servizi, previa consegna e presa d'atto dell'informativa. La manifestazione del consenso verrà resa dall'interessato al momento del primo accesso o, in alternativa, in qualunque altro accesso successivo al primo, e sarà valido ed efficace fino alla revoca dello stesso o, per i minorenni, fino al compimento del diciottesimo anno d'età.

L'eventuale rifiuto a prestare il consenso al trattamento dei dati per finalità di tutela della salute, fatti salvi i casi di urgenza/emergenza sanitaria o di necessità, comporta l'impossibilità di erogazione della prestazione sanitaria richiesta e di ciò va fornita apposita informazione al paziente. Il consenso al trattamento dei dati è valido in relazione alla totalità dei trattamenti dei dati effettuati nell'ambito dell'Azienda.

Art. 24 – La comunicazione di dati sanitari all'Interessato

I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute possono essere resi noti:

- all'Interessato;
- ad un soggetto appositamente delegato per iscritto dall'Interessato;
- In caso di impossibilità fisica, incapacità di agire o incapacità di intendere o di volere dell'interessato:
 - a chi esercita legalmente la potestà; in caso di minore è necessario acquisire nuovamente il consenso del diretto interessato al raggiungimento della maggiore età;
 - a un prossimo congiunto, a un familiare, a un convivente o, in loro assenza, al responsabile della struttura presso cui dimora l'Interessato.

Art. 25- Comunicazioni e notizie sullo stato di salute degli utenti

Le comunicazioni e le informazioni sulle specifiche patologie dell'interessato possono essere rese a quest'ultimo solo per il tramite del medico dell'Azienda competente in relazione ai provvedimenti organizzativi aziendali, ovvero per il tramite del medico di fiducia dell'interessato da lui designato o del medico che ha prescritto il ricovero o gli accertamenti.

Il Responsabile del Trattamento dei dati personali può autorizzare per iscritto gli esercenti le professioni sanitarie diversi dai medici che, nell'esercizio dei propri compiti, intrattengono rapporti

diretti con i pazienti e sono incaricati di trattare dati personali idonei a rivelare lo stato di salute, a rendere noti i medesimi dati all'interessato.

L'autorizzazione è disposta in sede di designazione dei predetti esercenti quali Incaricati del Trattamento dei dati e ne individua i limiti, le modalità e le cautele ai sensi dell'art. 84 del Codice sulla Privacy.

Nel caso l'interessato si trovi in stato di impossibilità fisica, di incapacità di agire, di incapacità di intendere e di volere, le comunicazioni e le informazioni di cui ai commi 1 e 2 sono rese a chi dimostri, anche mediante autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, di esercitare legalmente la potestà ovvero di essere un prossimo congiunto, un familiare, un convivente, o, in loro assenza, il responsabile della struttura presso cui dimora.

Le informazioni possono essere rese anche a familiari dell'interessato o a terzi, durante il suo ricovero o in sede di pronto soccorso, soltanto previo consenso scritto dell'interessato stesso, da acquisire preventivamente con apposito modello.

Le cartelle cliniche, i referti di pronto soccorso, i referti concernenti le prestazioni diagnostiche, le relazioni e le schede sanitarie, le certificazioni rilasciate da organismi sanitari, nonché qualsiasi altro documento contenente dati personali idonei a rivelare lo stato di salute, sottoscritti dalle persone competenti, in relazione alla vigente normativa e agli atti di organizzazione aziendale, e redatti in forma intelligibile per l'interessato, sono consegnati in busta chiusa al medesimo ovvero a persona da lui delegata per iscritto, munita di documento di riconoscimento proprio e, anche in fotocopia, del delegante, dei quali dovranno essere annotati gli estremi.

Art. 26 – L' accesso alle liste di attesa

L'Interessato ha il diritto di conoscere, anche tramite un proprio delegato da identificarsi, il numero di posizione che occupa nelle liste delle prestazioni ambulatoriali, di diagnostica strumentale e di laboratorio, dei ricoveri ospedalieri e nelle altre liste di attesa, ma non può essere messo a conoscenza dei nominativi delle persone che lo precedono o che lo seguono nell'elenco.

Fuori dei casi di cui al primo comma, le informazioni sulle prenotazioni e sui relativi tempi di attesa sono fornite ai soggetti che vi abbiano interesse, a norma della legge 7 Agosto 1990, n. 241, con la salvaguardia del diritto alla riservatezza delle persone.

Art. 27 – Le procedure organizzative a tutela della riservatezza in ambiente sanitario

Presso tutti i presidi dell'ASP di Cosenza, a cura del dirigente della struttura, sono adottate procedure, quali l'adozione di opportuna segnaletica per delimitare le distanze di cortesia, atte a garantire la riservatezza degli utenti in occasione di richiesta o fruizione di prestazioni sanitarie (prenotazioni, esami diagnostici, visite mediche, certificazioni, etc.) o amministrative (rimborsi, indennità, ecc.).

Nella sale di attesa i pazienti non possono essere chiamati per nome.

I dirigenti delle strutture nonché i Delegati ai trattamenti sono tenuti ad adottare idonee misure atte a garantire che le informazioni sanitarie personali rese agli utenti verbalmente o tramite supporto cartaceo (documenti sanitari), non siano accessibili o percepibili da parte di terzi non espressamente autorizzati dagli interessati.

Le strutture ospedaliere possono fornire informazioni sui degenti, anche tramite il centralino telefonico, relativamente alla loro presenza in ospedale e sulla loro collocazione all'interno della struttura, previo consenso dell'interessato che dovrà indicare anche i soggetti ai quali possono essere date le informazioni.

Non possono essere esposti al pubblico, nei reparti o in altri locali, i nominativi dei pazienti ricoverati.

CAPO V – PRIVACY E TRASPARENZA

Art. 28 - Pubblicità degli atti e diritto alla riservatezza

Salva diversa disposizione di legge, l'ASP di Cosenza garantisce la riservatezza dei dati sensibili in sede di pubblicazione all'Albo on line o di altri atti, mediante la non identificabilità dei soggetti cui tali dati si riferiscono, adottando gli opportuni accorgimenti in sede di predisposizione degli atti stessi e dei relativi allegati.

Non è consentita la diffusione online di dati personali idonei a rivelare lo stato di salute o informazioni da cui si possa desumere, anche indirettamente lo stato di malattia o l'esistenza di patologie dei soggetti interessati, compreso qualsiasi riferimento alle condizioni di invalidità, disabilità, handicap fisici e/o psichici.

Nel caso in cui un documento, soggetto a pubblicazione, riporti le informazioni di carattere sensibile o giudiziario dell'interessato, questo deve essere anonimizzato attraverso l'oscuramento totale del nominativo e delle altre informazioni.

I dati sensibili e giudiziari sono sottratti all'indicizzazione e alla rintracciabilità tramite i motori di ricerca web esterni ed il loro riutilizzo.

Gli atti aziendali dell'ASP di Cosenza sono pubblicati nell'albo pretorio del sito internet istituzionale rispettando le disposizioni normative in materia.

Art. 29 - Diritto di accesso alla documentazione e riservatezza

Fatti salvi gli atti sottratti all'accesso a norma di legge o di regolamento, l'ASP di Cosenza garantisce il diritto di accesso alla documentazione amministrativa, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela degli interessi giuridicamente rilevanti nei limiti in cui sia strettamente indispensabile, nonché nell'esercizio dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 Dicembre 2000, n.397.

L'istanza di accesso può essere negata per evitare un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali. Il limite riguarda solo alcuni dati o parti del documento richiesto, mentre deve essere consentito l'accesso agli altri dati che non comportano alcun pregiudizio per l'interessato.

I limiti all'accesso si applicano unicamente per il periodo nel quale la protezione è giustificata in relazione alla natura del dato.

Nel caso in cui l'istanza avanzata dal richiedente riguardi una documentazione contenente dati riservati comuni o sensibili di terzi, l'accesso è limitato alla sola visione dei dati la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere un proprio interesse giuridico, nel rispetto dei principi di pertinenza e di non eccedenza dei dati da visionare rispetto alle finalità per le quali è consentito l'accesso.

Qualora l'istanza di accesso riguardi documenti contenenti dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale di un terzo, l'accesso è consentito solo se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare in sede giudiziaria sia di rango almeno pari ai diritti del terzo, ovvero consiste in un diritto della personalità o altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile, sempre che le informazioni richieste siano pertinenti e non eccedenti le finalità per cui è richiesto l'accesso.

L'ASP di Cosenza valuterà caso per caso la possibilità di accedere ai documenti da parte di terzi e qualora autorizzi l'accesso dovrà effettuare una attenta valutazione su quali informazioni debbano essere comunicate e quali invece siano eccedenti, rispetto allo scopo perseguito con l'accesso.

Art. 30 - Rinvio a previsioni di normativa speciale

Restano fermi gli obblighi previsti da norme di legge o di regolamento o dalla normativa comunitaria che stabiliscono divieti o limiti più restrittivi in materia di trattamento di dati personali e, in particolare:

- a) dall'art. 5, della Legge 5 giugno 1990, n. 135, come modificato dall'art. 178 del Codice, secondo cui la rivelazione statistica della infezione da HIV deve essere effettuata con modalità che non consentano l'identificazione della persona;
- b) dall'art. 11 della Legge 22 maggio 1978, n. 194, il quale dispone che l'ente ospedaliero, la casa di cura o il poliambulatorio nei quali è effettuato un intervento di interruzione di gravidanza devono inviare alla Regione una dichiarazione che non faccia menzione dell'identità della donna;
- c) dall'art. 734-bis del Codice Penale, il quale vieta la divulgazione non consensuale delle generalità o dell'immagine della persona offesa da atti di violenza sessuale.

Restano altresì fermi gli obblighi di legge che vietano la rivelazione, senza giusta causa, e l'impiego a proprio o altrui profitto delle notizie coperte dal segreto professionale, nonché gli obblighi deontologici previsti, in particolare, dal Codice di deontologia medica adottato dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri.

Art. 31 – L'accesso alla cartella clinica

Il Responsabile dell'Unità operativa che ha in carico il paziente risponde della regolarità nella redazione della Cartella clinica; essa deve essere conclusa con la diagnosi di dimissione e firmata dal Responsabile sopracitato o da un suo collaboratore a ciò appositamente delegato.

La cartella clinica è un atto pubblico di fede privilegiata che deve essere conservata per un periodo di tempo illimitato.

La compilazione delle cartelle cliniche deve garantire la comprensibilità dei dati in modo che siano distinti i dati relativi al paziente da quelli eventualmente riguardanti altri interessati, ivi comprese informazioni relative a nascituri.

Eventuali richieste di presa visione o di rilascio di copia della cartella e dell'acclusa scheda di dimissione ospedaliera da parte di soggetti diversi dall'interessato possono essere accolte, in tutto o in parte, solo se la richiesta è giustificata dalla documentata necessità:

- di far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria di rango pari a quello dell'interessato, cioè consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile;
- di tutelare, in conformità alla disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi, una situazione giuridicamente rilevante di rango pari a quella dell'interessato, cioè consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile.

Nel caso di decesso dell'interessato il richiedente può accedere ai dati personali presenti nella cartella clinica qualora dimostri di agire a tutela del deceduto o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

L'accesso è normalmente consentito agli eredi che autocertifichino il loro status di eredi.

Il rilascio della cartella clinica o di referti clinici o di altra documentazione sanitaria è inoltre consentito a soggetti non intestatari della documentazione stessa nei seguenti casi:

- a) richiesta da parte degli organi giudiziari;
- b) richiesta del Direttore medico di Presidio ospedaliero e del legale rappresentante di altro Ospedale e Casa di cura diversi da quelli presso i quali la documentazione sanitaria è conservata, qualora il paziente si trovi in esso ricoverato e sia necessario acquisire dati utili al trattamento dello stato morboso in atto, quindi per finalità di tutela della salute e dell'incolumità fisica del paziente, dietro richiesta su carta intestata con firma del medico di reparto richiedente che dichiari anche generalità di chi ritira la documentazione;
- c) richiesta da parte del Consulente Tecnico d'Ufficio, previa esibizione dell'atto di nomina e di autorizzazione del giudice;
- d) I.N.A.I.L., nei casi di infortunio o di malattia professionale occorso ad un assicurato, con delega sottoscritta dall'assistito (artt. 94 e 95 del D.P.R. 3.6.1965 n. 1124; art. 5 all. A al D.M. 15.3.1991); e) I.N.P.S., con delega sottoscritta dall'assistito, nei casi in cui competano a questo le spese di ospedalità per i pazienti dipendenti da aziende private (artt. 17 e 18 del D.P.R. n. 2316 del 1934);
- f) Prefetture per spese di ricovero ospedaliero urgente di cittadini stranieri che dichiarino lo stato di indigenza, per i quali si richiede il rimborso del costo del ricovero direttamente all'Autorità Prefettizia (Legge 17.7.1890 n. 6972; R.D. n. 99 del 5.2.1891, art. 114);
- g) richiesta da parte di persona esercente la potestà genitoriale, previa autocertificazione del relativo status;
- h) richiesta del medico di base, che ha in cura il paziente, con esplicitazione della indispensabilità di accedere a tali documenti per la tutela dell'incolumità fisica e della salute del paziente e mediante contestuale presentazione di documentazione idonea a dimostrare il consenso scritto dell'interessato;
- i) richiesta da parte del curatore della persona inabilitata, previa esibizione di documentazione probatoria e dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da cui risulti il relativo status;
- l) richiesta dall'amministratore di sostegno previa esibizione della copia del decreto di nomina del Giudice Tutelare che certifichi il relativo status.

La cartella clinica e la documentazione socio sanitaria possono essere consultate dal personale medico dell'Azienda, qualificato quale soggetto "Autorizzato" ai sensi dell'art. 29 GDPR e art. 2-*quaterdecies* Codice Privacy, per finalità diagnostico-terapeutiche.

La consultazione delle cartelle cliniche per finalità di ricerca scientifica o statistica può essere effettuata sulla base di un atto motivato che ne giustifichi le finalità e deve essere autorizzata dalla Direzione sanitaria dell'ASP di Cosenza. In questi casi i dati dovranno essere resi anonimi o comunicati in forma aggregata con modalità che rendono non identificabili i soggetti cui si riferiscono.

Art. 32 – Notizie sul ricovero in ospedale

È possibile, in via generale, fornire ai parenti e conoscenti, che ne facciano richiesta, informazioni sulla presenza nelle strutture sanitarie, quali ricoverati, dei pazienti.

Soltanto nei casi in cui il paziente manifesti una volontà espressa di rifiuto alla comunicazione risulta necessario escludere ogni informazione sul ricovero.

Al momento del ricovero presso una struttura ospedaliera viene consegnato e fatto sottoscrivere all'interessato un apposito modulo (modulo in caso di ricovero) che gli consenta di manifestare:

- a) l'eventuale rifiuto alla possibilità di comunicare ad altri soggetti la presenza nel reparto;
- b) il consenso alla comunicazione dei dati sanitari (e cioè delle condizioni di salute) dell'interessato a selezionate categorie di familiari o ad altre persone specificatamente indicate.

Art. 33 - Ritiro dei referti o altra documentazione contenente dati sanitari

Il ritiro dei referti o altra documentazione contenente dati sullo stato di salute può essere effettuato:

1. dal diretto interessato;
2. da chi esercita la tutela, in caso di minore o di interdetto;
3. dal delegato dell'interessato munito di delega, documento proprio e documento del delegante (anche in copia).

La consegna dei documenti deve essere effettuata in busta chiusa.

Non è possibile la comunicazione per via telefonica dei risultati delle analisi salvo situazioni di assoluta necessità e urgenza a tutela dell'incolumità fisica dell'interessato.

Quanto alla consegna dei referti tramite modalità telematiche, si richiamano le Linee guida in tema di Referti on-line adottate dall'Autorità Garante con provvedimento dell'19 novembre 2009.

Art. 34 - Invio referti a medici di medicina generale/pediatri libera scelta

I referti specialistici e le analisi di laboratorio possono essere inviati direttamente online al Medico di famiglia (MMG o PLS) e loro sostituti.

L'ASP di Cosenza provvede al rilascio dell'informativa relativa al servizio di recapito on line dei referti/analisi di laboratorio/altra documentazione sanitaria direttamente al MMG/PLS attraverso strumenti elettronici.

La finalità di tale servizio è esclusivamente quella di permettere una maggiore efficienza di cura in quanto rende più rapidamente conoscibili all'interessato e al suo medico le informazioni relative agli esami/referti/prestazioni sanitarie o altre informazioni sanitarie (es. dimissioni informatizzate).

Per l'erogazione di tale servizio è necessario il consenso scritto dell'interessato al trattamento dei suoi dati personali e sensibili o del minore attraverso questo strumento informatico.

Il consenso viene espresso in modo libero, consapevole e autonomo rispetto al consenso al trattamento dei dati per finalità di cura.

Il diniego del consenso non preclude la possibilità di usufruire delle prestazioni mediche richieste ma in tal caso il referto/o altre informazioni sanitarie verranno fornite/ritirate in formato cartaceo presso la struttura che ha erogato la prestazione.

Il consenso, una volta manifestato ha validità permanente in questa ASP di Cosenza ma potrà essere modificato o revocato, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, anche per singoli referti con istanza scritta.

Art. 35 - Videosorveglianza

Si rinvia a specifico regolamento aziendale approvato con deliberazione n.3158 del 14 novembre 2012.

CAPO VI – I DIRITTI DELL'INTERESSATO

Art. 36 - I diritti dell'interessato

L'interessato è il soggetto, persona fisica, alla quale si riferiscono i dati oggetto del trattamento.

L'ASP di Cosenza attua tutte le misure necessarie a facilitare l'esercizio dei diritti dell'Interessato ai sensi degli artt. 15-22 del Regolamento UE 2016/679.

A tal fine si precisa che l'Interessato ha diritto:

1. di ottenere dal titolare del trattamento conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e se sia in corso o meno un trattamento degli stessi e in tal caso, di ottenere l'accesso ai suddetti dati personali e alle seguenti informazioni:

- origine dei dati;
- finalità e modalità del trattamento;
- la logica applicata e i criteri utilizzati nell'elaborazione elettronica dei dati;
- gli estremi identificativi del Titolare e del Responsabile del Trattamento;
- i soggetti e le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza;

- il periodo di conservazione dei dati personali previsto, o se non esplicitamente indicato, i criteri utilizzati per la determinazione di tale periodo.
2. di ricevere una comunicazione dei dati, oggetto del trattamento, che sia concisa, trasparente, intelligibile, e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro, in particolare nel caso di informazioni destinate ai minori;
 3. di ottenere la rettifica/aggiornamento dei dati personali inesatti che lo riguardano, senza ingiustificato ritardo; l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa;
 4. di ottenere la cancellazione(diritto all'oblio) dei dati personali che lo riguardano, se trattati in violazione di legge, senza ingiustificato ritardo o quando ricorra uno dei motivi di cui all'art. 17 del Regolamento UE 2016/679. Nel caso in cui, il titolare del trattamento abbia reso pubblici i dati dell'interessato ed è obbligato a cancellarli, tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione adotta le misure e tecniche ragionevoli per informare i titolari del trattamento, a cui sono pervenuti i dati personali, della richiesta dell'interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali. Tale diritto trova alcune limitazioni nell'art. 17, terzo paragrafo, del Regolamento UE 2016/679;
 5. di ottenere la trasformazione in forma anonima o il blocco se trattati in violazione di legge;
 6. di ricevere l'attestazione che tali interventi sui dati sono stati portati a conoscenza (anche per il contenuto) di coloro ai quali i dati sono stati comunicati;
 7. di ottenere la limitazione del trattamento dei dati personali quando ricorre una delle ipotesi previste nell'art. 18 alla lett. a), b), c), d) del Regolamento UE 2016/679. A seguito dell'esercizio, da parte dell'interessato, del diritto di limitazione del trattamento, i dati personali sono trattati, salvo che per la conservazione, solo con il consenso dello stesso o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria o per tutelare i diritti di un'altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevante;
 8. di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento, se tecnicamente fattibile e senza limitazioni qualora il trattamento si basi sul consenso o contratto dell'interessato e/o il trattamento sia automatizzato. Il diritto alla portabilità dei dati è derogabile nel caso in cui il trattamento dei dati sia necessario per l'esecuzione di un pubblico interesse o sia connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Tale diritto non deve ledere i diritti e le libertà altrui;
 9. di proporre opposizione al trattamento dei dati. A seguito dell'esercizio del diritto di opposizione, da parte dell'interessato, il Titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sui diritti, interessi e libertà dell'interessato;
 10. di ottenere una copia dei dati personali oggetto di trattamento. Qualora l'Interessato faccia richiesta di ottenere più copie, il Titolare del trattamento può attribuire un contributo spese ragionevole tenendo conto dei costi amministrativi. Se la richiesta dell'interessato perviene con mezzi elettronici, salvo diversa indicazione dell'interessato, le informazioni saranno rese in un formato elettronico di uso comune. Il diritto dell'interessato, ad ottenere una copia dei dati personali che lo riguardano, viene contemperato con il diritto di non ledere i diritti e le libertà altrui.

Art. 37 - Modalità di esercizio dei diritti dell'Interessato- Artt. 15-22 –Regolamento Europeo

Per i diritti dell'Interessato in ordine all'accesso ed al trattamento dei suoi dati personali, si applicano le disposizioni previste dagli articoli 15-22 GDPR.

La richiesta per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 38 del presente Regolamento può essere fatta pervenire:

- a) direttamente dall'Interessato, anche facendosi assistere da una persona di fiducia, con l'esibizione di un documento personale di riconoscimento o allegandone copia o anche con altre adeguate modalità o in presenza di circostanze atte a dimostrare l'identità personale dell'interessato stesso (es. la conoscenza personale);
- b) tramite altra persona fisica o associazione, a cui abbia conferito per iscritto delega o procura; in tal caso, la persona che agisce su incarico dell'Interessato deve consegnare copia della procura o della delega, nonché copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento del sottoscrittore;
- c) tramite chi esercita la potestà o la tutela, per i minori e gli incapaci;
- d) in caso di persone decedute, tali diritti possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'Interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione;
- e) se l'Interessato è una persona giuridica, un ente o un'associazione, la richiesta è avanzata dalla persona fisica legittimata in base ai relativi statuti od ordinamenti.

L'Interessato può presentare o inviare la richiesta di esercizio dei diritti

- a) al Titolare o all'Autorizzato per designazione al trattamento, che conserva e gestisce i dati personali dell'interessato;
- b) all'Ufficio protocollo generale dell'Azienda o all'Ufficio per le relazioni con il pubblico, che ne curano l'inoltro al Titolare del trattamento.

La richiesta per l'esercizio dei diritti, di cui al primo comma, può essere esercitata dall'interessato solo in riferimento alle informazioni che lo riguardano e non ai dati relativi ai terzi, eventualmente presenti all'interno dei documenti che lo riguardano. Il responsabile autorizza l'esibizione degli atti all'interessato, ricorrendo le condizioni per l'accesso.

I soggetti competenti alla valutazione dell'istanza che, congiuntamente, decidono sull'ammissibilità della richiesta d'accesso e sulle modalità per consegnare/limitare/cancellare i dati all'interessato sono:

- il Titolare e/o l'Autorizzato per designazione che tratta per competenza i dati personali per i quali si richiede l'accesso;
- il Responsabile della Protezione dei dati;
- l'Amministratore di Sistema

All'istanza deve essere dato riscontro entro 30 giorni dalla data di ricezione della stessa. I termini possono essere prolungati ad altri 30 giorni dalla data di ricezione, previa tempestiva

comunicazione all'Interessato, qualora l'istanza avanzata dal richiedente sia di particolare complessità o ricorra un giustificato motivo.

L'accesso dell'interessato ai propri dati personali può essere differito, a norma dell'art. 7 del D.P.R. 27 Giugno 1992,n.352, limitatamente al periodo strettamente necessario durante il quale i dati stessi sono trattati esclusivamente per lo svolgimento di indagini difensive o per salvaguardare esigenze di riservatezza dell'ASP di Cosenza.

L'accesso è tuttavia consentito agli altri dati personali dell'interessato che non incidono sulle ragioni di tutela a base del differimento.

Art. 38 - Indagini difensive

Nel corso di un procedimento penale, il difensore, ai sensi della Legge 7 dicembre 2000, n. 397 e dell'art. 391-quater del Codice di Procedura Penale, ha facoltà di svolgere investigazioni per ricercare ed individuare elementi di prova a favore del proprio assistito.

Ai fini di tali indagini, il difensore può chiedere documenti in possesso dell'Azienda (e può estrarne copia a proprie spese) anche se contengono dati personali di un terzo interessato.

Il rilascio è subordinato alla verifica che il diritto difeso sia di rango almeno pari a quello dell'interessato, e cioè consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale ed inviolabile.

Si fa rinvio al Regolamento aziendale sul diritto di accesso.

CAPO VII – ULTERIORI ADEMPIMENTI

Art. 39 - Formazione del personale

L'ASP di Cosenza organizza, nell'ambito dell'istituto di formazione continua e obbligatoria del personale, interventi di formazione e aggiornamento in materia di tutela della riservatezza e protezione dei dati personali, finalizzati alla conoscenza delle norme, all'adozione di idonei modelli di comportamento e procedure di trattamento, alla conoscenza delle misure di sicurezza per il trattamento e la conservazione dei dati, dei rischi individuati e dei modi per prevenire danni ai dati stessi.

Art. 40 - Misure di sicurezza

L'ASP di Cosenza nel trattamento dei dati personali garantisce l'applicazione di idonee e preventive misure di sicurezza che consentono di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alla finalità della raccolta.

Al riguardo il Titolare del trattamento, il Responsabile del Trattamento e l'Autorizzato al Trattamento mettono in atto misure e tecniche organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, che comprendono:

a) la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali trattati;

- b) procedure per assicurare, in modo permanente, la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
- c) modalità per garantire il ripristino tempestivo nell'accesso ai dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
- d) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

Il Titolare e il Responsabile del Trattamento fanno sì che chiunque agisce sotto la loro autorità e ha accesso a dati personali non tratti tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare.

Art. 41 - Modulistica

All'interno dell'ASP di Cosenza è adottata una modulistica uniforme al presente Regolamento.

Tale modulistica è periodicamente aggiornata a cura del Titolare del trattamento ovvero dagli Autorizzati per designazione e valutata dal Responsabile per la Protezione dei Dati.

Ulteriori modelli da adottare per specifiche esigenze organizzative delle strutture sono predisposti dagli autorizzati per designazione al trattamento, in relazione alle rispettive competenze, sentito il Responsabile per la Protezione dei Dati

CAPO VIII – RESPONSABILITA'

Art. 42 - Responsabilità in caso di violazione delle disposizioni in materia di privacy

Il mancato rispetto delle disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali è punito con le sanzioni di natura amministrativa e di natura penale nelle ipotesi previste dagli articoli da 161 a 172 del Codice Privacy da parte del Garante Privacy, nonché con sanzioni di natura disciplinare.

Il Titolare del trattamento risponde per il danno cagionato dal suo trattamento che violi il presente regolamento. L'Autorizzato per designazione al trattamento risponde per il danno causato dal trattamento solo se non ha adempiuto agli obblighi previsti nel presente regolamento e a lui specificamente diretti o ha agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni impartitegli dal titolare del trattamento.

Il Titolare o l'Autorizzato per designazione al trattamento sono esonerati da responsabilità se dimostrano che l'evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile, a norma del comma precedente del presente articolo.

Art. 43 - Comunicazione di una violazione dei dati personali (art. 33 e 34 Regolamento UE 2016/679 - Data Breach)

La comunicazione dell'avvenuta violazione dei dati personali (DATA BREACH) è effettuata dal Titolare del trattamento all'Autorità di Controllo senza ingiustificato ritardo, e, ove possibile entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza.

La notifica deve:

- 1) descrivere la natura della violazione dei dati personali;

- 2) descrivere le probabili conseguenze della violazione;
- 3) descrivere le misure adottate o di cui si propone l'adozione.

Quando la violazione dei dati personali presenta un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il Titolare del trattamento comunica la violazione all'interessato, senza ingiustificato ritardo.

La comunicazione all'interessato descrive, con un linguaggio semplice e chiaro, la natura della violazione dei dati personali.

Non è richiesta la comunicazione qualora ricorra una delle seguenti condizioni:

- a) il Titolare del trattamento ha messo in atto, preventivamente, delle misure tecniche e organizzative adeguate di protezione e tali misure erano state applicate ai dati personali oggetto di violazione, (ad esempio la cifratura);
- b) il Titolare del trattamento ha successivamente adottato misure atte a scongiurare il sopraggiungere di un rischio elevato per i diritti e le libertà dell'interessato;
- c) la comunicazione richiederebbe sforzi sproporzionati; in tal caso si procede a una comunicazione pubblica o a una misura simile tramite la quale gli interessati sono informati con analoga efficacia.

NORME FINALI

Art. 44 – Refertazione on-line, Fascicolo Sanitario Elettronico e Dossier Sanitario Elettronico

Per ciò che attiene alle misure di sicurezza e protezione dei dati riguardanti la refertazione on line e la costituzione del Fascicolo Sanitario Elettronico e del Dossier Sanitario Elettronico si rimanda a specifici regolamenti interni da adottare a cura dell'ASP di Cosenza con il coinvolgimento dei soggetti interessati e la valutazione del Responsabile della protezione dei dati- DPO nonché alle Linee Guida in tema di Referti on-line adottate dall'Autorità Garante con provvedimento dell'19 novembre 2009.

Art. 45- Norma Finale

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni), i provvedimenti specifici del Garante per la protezione dei dati personali e il Regolamento europeo 2016/679 del 27.04.2016.

Il presente Regolamento sarà aggiornato a seguito di ulteriori modificazioni alla vigente normativa in materia di riservatezza e protezione dei dati personali.

ALLEGATI

Allegato 1 – Nomina per l’Autorizzato per designazione al trattamento dei dati personali;

Allegato 2 – Nomina del Delegato al trattamenti dei dati personali a firma dell’Autorizzato per designazione;

Allegato 3 - Nomina del Responsabile del trattamento dei dati personali.



**ATTO DI NOMINA DELLA PERSONA AUTORIZZATA PER DESIGNAZIONE AL
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

**L'AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI COSENZA, (di seguito "ASP DI COSENZA"),
CON SEDE LEGALE IN VIALE DEGLI ALIMENA N. 8, P.IVA 02853720783, IN PERSONA
DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO / DIRETTORE GENERALE PRO-TEMPORE, IN
QUALITÀ DI TITOLARE DEI TRATTAMENTI DEI DATI PERSONALI**

PREMESSO CHE

- ✓ ai sensi dell'art. 4, n. 2, del Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR), per "Trattamento dei dati personali" si intende: *"qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione"* ;
- ✓ ai fini e per gli effetti dell'art. 2-*quaterdecies* del Codice Privacy, come novellato dal D. Lgs. 101/2018, *"il Titolare o il Responsabile del trattamento possono prevedere sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo che specifici compiti e funzioni connesse al trattamento di dati personali siano attribuiti a persone fisiche, espressamente designate, che operano sotto la loro autorità"*;
- ✓ al fine di garantire la protezione dei dati personali dell'interessato, il GDPR all'art. 29 prevede che: *"Il Responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità o sotto quella del Titolare del trattamento, che abbia accesso a dati personali non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o degli Stati membri"*;
- ✓ ritenuto che il Dott. _____, per l'ambito di attribuzioni, funzioni e competenze conferite, abbia i requisiti di esperienza, capacità e affidabilità idonei a garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza;

il Titolare del trattamento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4, 29 del GDPR e dell'art.2-*quaterdecies* del Codice Privacy (D.Lgs. 196/2003), come novellato dal D.Lgs. 101/2018

DESIGNA

**il/la Dott./Dott.ssa _____, in qualità di
Direttore/Responsabile dell' Unità Operativa Complessa/Dipartimentale/Semplice**

**_____ ,
quale Persona autorizzata per designazione al trattamento dei dati personali svolti all'interno
dell'ASP di Cosenza, in conformità con quanto disciplinato dall'art. 29 del GDPR E dell'art. 2-
quaterdecies del Codice Privacy, come novellato dal D.Lgs. 101/2018.**

COMPITI E FUNZIONI

La Persona autorizzata per designazione al trattamento dei dati personali ha il dovere di provvedere affinché tutte le operazioni di trattamento svolte in modalità informatica e manuale dei dati personali, nei limiti delle proprie competenze e attribuzioni, siano effettuate nel rispetto della normativa vigente e dei regolamenti aziendali in materia di tutela dei dati personali, nonché nel rispetto delle istruzioni impartite direttamente dal Titolare del trattamento.

Onde consentire alla Persona autorizzata per designazione di espletare i compiti e le attribuzioni, meglio specificati in seguito, con il presente atto di nomina vengono fornite una serie di informazioni in materia di privacy, nonché le specifiche istruzioni, ivi incluse quelle previste in ottemperanza al GDPR, per l'assolvimento del compito assegnato.

In particolare, la Persona autorizzata per designazione, sebbene non in via esaustiva, avrà i compiti e le attribuzioni di seguito elencate e dunque dovrà:

1. garantire che il trattamento dei dati personali per conto del Titolare del trattamento e di cui venga a conoscenza per l'attività svolta, avvenga in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa e dalle presenti istruzioni;
2. aggiornare periodicamente l'elenco dei trattamenti dei dati di propria gestione e competenza e le relative banche dati; implementare ed aggiornare, ove applicabile, un Registro delle attività di trattamento per conto del Titolare del trattamento, come previsto dall'art. 30 GDPR, in formato elettronico e/o cartaceo;
3. secondo quanto previsto dal sopracitato art. 2-*quaterdecies*, comma 2, individuare le modalità più opportune per autorizzare al trattamento dei dati personali le persone che operano sotto la propria autorità diretta;

4. provvedere a impartire alle persone soggette alla sua direzione idonee istruzioni per iscritto circa le modalità di esecuzione delle attività demandate e a vigilare sul rispetto delle istruzioni impartite;
5. mettere in atto, ai sensi dell'art. 32 del GDPR, misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, tenuto conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento effettuato;
6. assicurare il rispetto di tutte le misure idonee a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati trattati con l'Attività, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità per le quali i dati sono stati raccolti;
7. garantire la stretta osservanza dell'incarico ricevuto, escludendo qualsiasi trattamento o utilizzo dei dati personali di titolarità dell'Azienda Sanitaria non coerente con gli specifici trattamenti svolti;
8. assistere il Titolare del trattamento per quanto concerne gli obblighi di notifica e ogni altra comunicazione verso il Garante per la Protezione dei Dati Personali, ove dovute;
9. tenuto conto della natura del trattamento, assistere il Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare del trattamento e/o del Responsabile del trattamento, di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del GDPR;
10. ai sensi dell'art. 33, comma 2 del GDPR, informare il Titolare del trattamento, senza ingiustificato ritardo dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, di eventuali violazioni dei dati personali (*Data Breach*);
11. supportare il Titolare del trattamento durante la stesura della valutazione dell'impatto (ove prevista) ai sensi dell'art. 35 GDPR, nei casi in cui un tipo di trattamento possa presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche;
12. supportare il Titolare del trattamento durante le fasi di consultazione con l'Autorità di controllo, qualora la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati indichi che il trattamento possa presentare un rischio elevato in assenza di misure adottate dal Titolare del trattamento per attenuare il rischio. Il Titolare del Trattamento si riserva, altresì, ove ne ravvisasse la necessità, di integrare e adeguare di volta in volta le presenti istruzioni.

TERMINE DELLA PRESTAZIONE

La presente designazione è strettamente correlata all'incarico conferito, ha la medesima durata e non è delegabile. In caso di assenza o impedimento del Responsabile del trattamento le relative attribuzioni sono esercitate da chi lo sostituisce per le attività d'istituto.

Una copia del presente atto di designazione viene restituita al Titolare, debitamente datata e sottoscritta per accettazione.

Cosenza, lì _____

Per accettazione

**La Persona autorizzata per designazione
al trattamento dei dati personali**

Dott. _____

—

DELEGA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Con il presente atto il Dott. /la Dott.ssa _____, in qualità di Direttore/ Responsabile del _____ (specificare la UOC/UOSD/UOS ovvero il Dipartimento di afferenza), designato/a con Atto di nomina quale Persona espressamente autorizzata al trattamento dei dati personali ex art. 29 Regolamento UE 2016/679 e 2-quaterdecies del D.Lgs. n. 196/2003, come novellato dal D. Lgs. n. 101/2018,

NOMINA

Il Dott. /la Dott.ssa _____

in servizio presso _____

in qualità di _____

(indicare ruolo e posizione funzionale)

quale suo **Delegato** al trattamento dei dati personali.

Nell'espletamento della suddetta delega il Dott./la Dott.ssa _____ svolgerà le seguenti attività:

- Implementazione del Registro delle attività di trattamento ex art. 30 GDPR;
- Controllo e monitoraggio delle attività trattamentali;
- Elenco delle persone che svolgono attività trattamentali;
- Controllo e monitoraggio delle misure di sicurezza organizzative e tecniche;
- Altro (specificare) _____

Il Dott./la Dott.ssa _____ viene nominata ed espressamente riconosciuta persona professionalmente qualificata ed in possesso delle facoltà e delle competenze, sia di natura organizzativa che tecnica, necessarie per espletare l'incarico assegnato.

Inoltre, il Dott./la Dott.ssa _____ riconosce di avere a disposizione strumenti idonei, poteri ed autonomia tali da poter organizzare e gestire lo svolgimento delle attività delegate come sopra descritte.

Il Dott./la Dott.ssa _____ consapevole delle attività trattamentali in ambito privacy che svolgerà per conto dell'ASP di Cosenza, Titolare del trattamento dei dati personali, prende visione e conoscenza della nomina quale **delegato** al trattamento.

Luogo e data

_____, ___/___/___

Per presa visione

Firma

ATTO DI NOMINA DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTI DEI DATI PERSONALI

Conformemente a quanto stabilito dall'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e dal Codice Privacy, così come novellato dal D.lgs. 101/2018

**L'AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI COSENZA, (di seguito "ASP DI COSENZA"),
CON SEDE LEGALE IN VIALE DEGLI ALIMENA N. 8, P.IVA 02853720783, IN PERSONA
DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO / DIRETTORE GENERALE PRO-TEMPORE, IN
QUALITÀ DI TITOLARE DEI TRATTAMENTI DEI DATI PERSONALI**

PREMESSO CHE

Con contratto / convenzione (specificare dati del contratto, attività e servizi offerti all'ASP di Cosenza previsti dal contratto)_____

Per la durata di anni_____

NOMINA

_____ (di seguito "Responsabile")

Rappresentante legale della Ditta/Società_____

con sede legale in_____

assegnataria del codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di

_____ quale **Responsabile del trattamento dei dati personali** ex art. 28 GDPR nell'ambito del _____ (specificare il contratto/accordo o la collaborazione e l'oggetto di quest'ultimo/a), poiché ritenuto in possesso dei requisiti di esperienza, professionalità, capacità ed affidabilità tali da fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali.

Il Responsabile del trattamento dei dati personali dovrà uniformarsi e rispettare le disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 e al Codice Privacy, così come novellato dal D.lgs. 101/2018, nonché le direttive enunciate nel Regolamento aziendale in materia di Privacy.

_____, in qualità di Responsabile del trattamento, potrà ricorrere ad uno o più sub-responsabili del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto dell'ASP di Cosenza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del Titolare del trattamento ai sensi dell'art. 28, par. 2, GDPR. Su tali altri sub-responsabili sono imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico, i medesimi obblighi in materia di protezione dei dati personali. Qualora il sub-responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, _____ conserverà l'intera responsabilità dell'adempimento nei confronti del Titolare.

Ad ogni modo, l'ASP Cosenza avrà la facoltà di opporsi, motivando tale opposizione, in merito all'attribuzione di uno specifico trattamento di dati personali ad un determinato sub-responsabile, chiedendone la sostituzione.

_____ rende disponibile al Titolare l'elenco aggiornato dei sub-responsabili e degli amministratori di sistema specificando le attività di trattamento delegate e i dati identificativi dei sub-responsabili. Tale elenco sarà aggiornato in caso di modifiche riguardanti l'aggiunta e la sostituzione di sub-responsabili.

_____ manleverà e terrà indenne l'Azienda da ogni perdita, contestazione, responsabilità, spese sostenute nonché dei costi subiti, anche in termini di danno reputazionale, in relazione ad una qualsiasi violazione della normativa in materia di trattamento dei dati personali e/o della nomina derivante dalla propria condotta, ovvero dalla condotta dei propri dipendenti/sub-responsabili.

Il Responsabile del trattamento è tenuto allo svolgimento dei **seguenti compiti e attività:**

- Attenersi alle istruzioni impartite dal Titolare il quale, anche tramite verifiche ispettive periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle proprie istruzioni;
- Trattare, per conto e in nome dell'ASP Cosenza, i dati personali strettamente necessari all'espletamento della nomina;
- Il responsabile si impegna, altresì, a collaborare con altri responsabili del trattamento dell'Azienda, su richiesta di quest'ultimo, al fine di armonizzare e coordinare l'intero processo di trattamento dei dati personali;
- Nominare per iscritto le persone fisiche autorizzate per designazione al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 29 GDPR e 2-*quaterdecies* Codice Privacy, così come novellato dal D. Lgs. 101/2018;
- Dare istruzioni alle persone autorizzate per designazione per il corretto trattamento dei dati personali ricevuti dall'Azienda, nonché far rispettare gli obblighi di segretezza e di non divulgazione dei dati da parte dei soggetti che comunque entrano in contatto con i dati e le informazioni oggetto della nomina;

- Assicurarsi che i dati personali oggetto del trattamento siano trattati in modo lecito e secondo correttezza, per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in termini compatibili con tali scopi, ed in ogni caso nei limiti in cui il trattamento sia necessario per l'erogazione del Servizio;
- Assicurarsi che i dati trattati siano pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti e successivamente trattati;
- Assicurarsi che i dati personali siano archiviati in una forma che ne consenta la cancellazione su richiesta del Titolare, la rettifica, la limitazione o l'opposizione al relativo trattamento e che consenta la conservazione in una forma che permetta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario alle finalità trattamentali;
- Procedere al trattamento dei dati personali con la dovuta diligenza e comunque nel pieno rispetto della normativa privacy vigente e dei provvedimenti dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali nonché degli atti regolamentari del Titolare;
- Collaborare con l'ASP di Cosenza al fine di fornire le informazioni e gli aggiornamenti necessari, comunicare qualsiasi mutamento degli elementi della nomina, nonché la cessazione del trattamento di dati e informare tempestivamente di tutte le questioni rilevanti ai fini dell'osservanza delle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 e del Codice Privacy, così come novellato dal D.lgs. 101/2018, inerenti il trattamento di dati personali;
- Non comunicare ad altri soggetti i dati personali di cui venga a conoscenza né utilizzarli autonomamente per scopi diversi da quelli sopra menzionati;
- Adottare politiche interne e policy privacy che garantiscano un corretto trattamento dei dati personali da parte dei dipendenti del responsabile, nonché prevedere misure atte a soddisfare i principi di necessità, limitazione delle finalità e della conservazione, minimizzazione, esattezza, integrità e riservatezza secondo i paradigmi della protezione dei dati personali fin dalla progettazione (*privacy by design*) e protezione per impostazione predefinita (*privacy by default*);
- Adottare, redigere e aggiornare, in qualità di Responsabile del trattamento, il Registro delle attività di trattamento ai sensi dell'art. 30, par. 2, GDPR per le operazioni di trattamento svolte per conto dell'ASP Cosenza;
- Trasmettere al Titolare una descrizione delle misure di sicurezza tecniche e organizzative adottate per evitare l'accesso non autorizzato, il trattamento non conforme o l'alterazione dei dati personali di cui l'Azienda è Titolare del trattamento.

Tali misure comprendono, qualora fattibile e opportuno:

- la capacità di assicurare con ogni mezzo e misura la continua riservatezza, integrità, disponibilità e resilienza dei sistemi e dei servizi deputati al trattamento dei dati personali;
- la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso ai dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
- una procedura adeguata a provare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure adottate al fine di garantire la sicurezza del trattamento;
- ove possibile l'utilizzo di tecniche di oscuramento quali l'anonimizzazione, la pseudonimizzazione o la cifratura dei dati personali;

- _____ informa tempestivamente e, in ogni caso senza ingiustificato ritardo dall'avvenuta conoscenza, l'ASP di Cosenza di ogni violazione dei dati personali (*Data Breach*). Tale notifica è accompagnata da ogni documentazione utile, in ottica degli adempimenti di cui agli artt. 33 e 34 GDPR, per permettere al Titolare di notificare tale violazione all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, entro il termine di 72 ore dalla conoscenza del sinistro privacy, ovvero nei casi più gravi di procedere alla comunicazione all'interessato.
- Fornire al Titolare del trattamento, a semplice richiesta e secondo le modalità indicate da quest'ultimo, entro 48 ore, i dati e le informazioni necessarie per consentire allo stesso di svolgere una tempestiva difesa in eventuali procedure instaurate davanti al Garante per la Protezione dei Dati Personali o all'Autorità giudiziaria e relative al trattamento dei dati personali o comunque per rispondere ad eventuali richieste pervenute dal Garante per la Protezione dei Dati Personali, dall'Autorità giudiziaria o dalle Forze dell'Ordine;
- _____ collabora con il Titolare fornendo la propria Valutazione d'Impatto (DPIA) e assiste quest'ultima nella elaborazione e svolgimento della Valutazione d'Impatto sulla protezione dei dati personali conformemente a quanto sancito dall'art. 35 GDPR. _____ supporta e collabora con l'ASP Cosenza nello svolgimento della eventuale Consultazione Preventiva innanzi al Garante per la Protezione dei Dati Personali ai sensi dell'art. 36 GDPR;
- _____ mette a disposizione dell'ASP di Cosenza tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al GDPR e della presente nomina, oltre a contribuire e consentire a quest'ultima - anche tramite soggetti terzi dalla medesima autorizzati, dandogli piena collaborazione - verifiche periodiche, ispezioni dei luoghi e audit circa l'adeguatezza e l'efficacia delle misure di sicurezza adottate ed il pieno e scrupoloso rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati personali. Resta inteso che qualsiasi verifica condotta ai sensi del presente paragrafo dovrà essere eseguita in maniera tale da non interferire con il normale corso delle attività del Responsabile. A tal fine, l'Azienda informa preventivamente il Responsabile con un preavviso minimo di sei giorni lavorativi;
- Cancellare o restituire, su esatta indicazione del Titolare, tutti i dati personali, avuto riguardo delle esigenze organizzative e alla normale operatività del Responsabile del trattamento, al momento della cessazione del servizio in relazione ai quali quest'ultimo esegue il trattamento dei dati personali per conto del Titolare del trattamento. Nello specifico il Responsabile si impegna a restituire all'Azienda i supporti rimovibili eventualmente utilizzati su cui sono memorizzati i dati, nonché procedere alla distruzione di tutte le informazioni registrate su supporti fissi e/o volatili, documentando per iscritto tale operazione;
- Assistere l'ASP di Cosenza al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare del trattamento di dare seguito alle richieste degli interessati per l'esercizio dei diritti di cui al capo III del GDPR;
- Dare attuazione, in generale, ad ogni altro adempimento stabilito dal Titolare del trattamento inerenti alle finalità della presente nomina;

- _____ non potrà procedere per nessun motivo a trasferimento di dati personali verso un Paese terzo od Organizzazione internazionale, salvo che non abbia ottenuto preventivamente ed espressamente autorizzazione scritta da parte dell'Azienda;
- Fatti salvi gli articoli 82, 83 e 84, se _____, ovvero un sub-responsabile, viola le disposizioni di cui all'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, determinando le finalità e i mezzi del trattamento, sarà considerato un titolare del trattamento in questione con le conseguenti responsabilità dirette nei confronti dell'Azienda e/o di terzi;
- Durante l'esecuzione del Contratto/Collaborazione, nell'eventualità di qualsivoglia modifica della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali che generi nuovi requisiti (ivi incluse nuove misure di natura fisica, logica, tecnica, organizzativa, in materia di sicurezza o trattamento dei dati personali), il Responsabile del trattamento si impegna a collaborare - nei limiti delle proprie competenze tecniche, organizzative e delle proprie risorse - con l'Azienda affinché siano sviluppate, adottate e implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti.

La nomina a Responsabile del trattamento decadrà in qualunque caso di cessazione dell'accordo/contratto con l'ASP Cosenza con effetto dalla data di tale cessazione e si intende revocata di diritto alla scadenza dell'accordo.

Il Responsabile del trattamento dei dati personali dichiara di essere a conoscenza di quanto stabilito dal Regolamento UE 2016/679, dal Codice Privacy, così come novellato dal D. Lgs. 101/2018.

Cosenza li, _____

**IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
COMMISSARIO STRAORDINARIO
ASP COSENZA**

**Per accettazione incarico
IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
(inserire legale rapp.te)**
